Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Inaugurazione Anno Giudiziario 2021

Relazione del Presidente
Sergio Conti

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021

Relazione del Presidente Sergio Conti

Ancona, 16 marzo 2021

“solo perché non sappiamo capire
e indagare giustamente il presente,
ci affatichiamo a studiare
con spirito il futuro”

(B. Pascal, Ottava lettera a M.lle de Roannez, 1656
cit. da Hans Seldmayr “Perdita del centro” 1948)

INDICE

RELAZIONE:

1. – *Introduzione*
2. – *Misure organizzative per emergenza Covid 19*
3. – *L'attività giurisdizionale svolta*
4. – *I ricorsi proposti nel 2020*
5. – *Una inversione di tendenza significativa* (*Analisi delle cause della crescita dei ricorsi)*
6. – *L'arretrato*
7. – *Il programma di smaltimento dell'arretrato*
8. – *Personale amministrativo*
9. – *Conclusione*

In allegato:

- IL BILANCIO SOCIALE
- ALCUNE SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI
- DATI STATISTICI

RELAZIONE

Tribunale amministrativo regionale per le Marche

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

1. Introduzione

Il 20 febbraio 2020 si teneva - nella splendida cornice del salone della Loggia dei Mercanti - l'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR Marche. Nessuno poteva immaginare che il giorno seguente, venerdì 21 febbraio 2020, si sarebbe ufficialmente aperta la crisi da Covid 19, con la diagnosi sul c.d. paziente 1 a Codogno e il successivo rapido modificarsi delle condizioni di vita e di lavoro di tutti e soprattutto che l'emergenza si sarebbe protratta, salvo la riapertura dell'estate e dell'inizio dell'autunno, sino ad ora, senza che ancora si possa intravedere la fine del tunnel.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha deliberato di sospendere per il 2021 le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario presso i TAR, consentendo forme alternative "non in presenza".

A seguito di questa condivisibile decisione, ho ritenuto che la particolarità della protratta condizione emergenziale sconsigliasse lo svolgimento di qualsivoglia cerimonia in forma ridotta (sostanzialmente in streaming) e consigliasse invece, nella ricerca della massima sobrietà, di sottolineare la situazione in cui ci siamo trovati e il conseguente "stato di eccezione". Ecco dunque che, per questo anno 2021, sarà solo la presente relazione a rimarcare l'inaugurazione dell'anno giudiziario del nostro Tribunale amministrativo regionale.

Attraverso di essa possiamo rendere conto - alle Autorità, alle Amministrazioni, al Foro, ai cittadini, agli utenti tutti della giustizia amministrativa - quale sia stata l'attività del TAR Marche nel decorso anno e quali gli aspetti, positivi e negativi, più ragguardevoli da porre in evidenza.

Nell'auspicio che cessi al più presto lo stato di emergenza e il conseguente stato di eccezione, sicché si possa riallacciare "de visu" il dialogo processuale e quello istituzionale con le Autorità e le amministrazioni rivolgo il saluto mio e dei magistrati del TAR Marche.

Un saluto particolare a tutti gli Avvocati (del libero foro e delle amministrazioni pubbliche) con la speranza di poter tornare ad incontrarci nel "nostro" palazzo in via della Loggia 24 per riprendere - "in carne ed ossa" e non più solo virtualmente - il dialogo fra noi, protagonisti a pari titolo della Giustizia amministrativa nelle Marche.

2. Le misure organizzative per emergenza Covid 19

Una volta manifestatasi l'epidemia sono state apprestate dal Governo una serie di misure che hanno inciso anche sullo svolgimento delle udienze presso la Giustizia amministrativa.

Quella del 20 febbraio 2020 è stata l'ultima udienza tenutasi al TAR Marche secondo il regime ordinario.

La successiva udienza del 4 marzo si è ancora tenuta in presenza, ma con una serie di misure precauzionali (di cui al decreto presidenziale n.06/2020) volte a limitare al massimo la possibilità di contatti fra le persone.

A fronte del collocamento di tutto il territorio nazionale in zona rossa, si è posto il problema di come assicurare lo svolgimento in siffatto contesto della attività giurisdizionale. Con il D.L. 11/2020 (poi modificato dal D.L. 18/2020) si è disposta:

a) la sospensione di tutti i termini processuali, ad esclusione del procedimento cautelare, dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020;
b) il rinvio d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, di tutte le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020;
c) la istituzione temporanea di una tutela cautelare "bifasica": una tutela dapprima monocratica, da confermarsi dal collegio in data successiva al 15 aprile.

In applicazione di tale complesso normativo, non si sono tenute, presso il TAR Marche, la camera di consiglio e l'udienza pubblica in calendario il 18 marzo e le istanze cautelari che si sarebbero dovute trattare a detta camera di consiglio sono state provvisoriamente definite mediante decreti monocratici.

Successivamente al 15 aprile - per evitare la concomitante presenza fisica in udienza di magistrati, personale amministrativo, avvocati e pubblico, assicurando comunque lo svolgimento del servizio - il Legislatore ha previsto che si provvedesse, in via surrogatoria, con collegamenti telematici, dando vita così alle c.d. udienze "da remoto". In particolare, nella giustizia amministrativa si è utilizzata la piattaforma Teams.

Va ricordato che il processo emergenziale ha subito, nel tempo, una serie di modifiche ed adattamenti volti a ripristinare, nei limiti del possibile nelle condizioni date, la partecipazione del Foro alle udienze.

Infatti, mentre inizialmente, si è era stabilito che fino al 31/5/2020 tutte le controversie fissate per la trattazione passassero in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti avesse chiesto la discussione, con conseguente potere del Presidente di ammettere il collegamento da remoto dei difensori (art. 3 comma 4 del D.L. 11/2020); successivamente questa previsione è stata abrogata dall'art. 84 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale dal 6/4/2020 al 15/4/2020 tutte le controversie fissate per la trattazione passavano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne facevano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite (comma 2), mentre dal 15/4/2020 al 31/7/2020 il passaggio in decisione seguiva lo stesso percorso (con l'esclusione della discussione orale) salva la facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione (comma 5).

Una mitigazione decisiva è stata introdotta con il D.L. 28/2020 (poi conv. in L. 70/2020), il quale ha stabilito all'art.4, comma 1 che dal 30/5/2020 e fino

al 31/7/2020 poteva essere chiesta discussione orale mediante collegamento da remoto, con istanza depositata entro il termine indicato.

Dal 1° agosto 2020 è stato ripristinato il rito ordinario, sia pure con l'adozione di protocolli organizzativi volti ad evitare assembramenti ed il rispetto della distanza fisica di sicurezza.

Si sono così tenute nuovamente in presenza le udienze in calendario per i mesi di settembre e ottobre.

A seguito del riacutizzarsi della pandemia, dal 9 novembre 2020 il D.L. 137/2020 ha disposto il ritorno al processo da remoto, secondo la disciplina D.L. 28/2020 dapprima sino al 31/1/2021, termine poi differito al 30/4/2021 con l'art.1, comma 17, del D.L. 183/2020.

Il rinvio d'ufficio dei ricorsi calendarizzati al 18 marzo, nonché di quelli previsti alle udienze di merito successive per le quali le parti non hanno concordemente chiesto la decisione ovvero hanno chiesto la remissione in termini per l'esercizio del diritto di difesa ha comportato la necessità di adottare una serie di decreti presidenziali con i quali si è proceduto, mediante una attenta disamina delle priorità di trattazione, alla assegnazione dei medesime a nuove udienze.

Al fine di ridurre al minimo la protrazione della durata dei giudizi si è istituita una ulteriore udienza, originariamente non prevista in calendario, nel mese di luglio.

Le misure organizzative presidenziali adottati nel periodo, hanno determinato l'interdizione agli uffici con decorrenza dal 26.03.2020, sino a nuova determinazione, garantendo la continuità dei servizi attraverso prestazioni lavorative, in modalità smart-working, del personale amministrativo individuato dal Segretario Generale. Per le attività indifferibili ed urgenti, il personale ha garantito la prestazione presso la Sede.

Costante è stata l'interlocuzione per iscritto ed anche in via telefonica con il Foro, nelle persone dell'avv. Miranda, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e dell'avv. A. Galvani, presidente della Associazione degli avvocati amministrativisti delle Marche.

Va rilevato che, pur con le difficoltà connesse alla poca dimestichezza di molti utenti con gli strumenti telematici e le criticità derivanti dal spesso non adeguato funzionamento dei collegamenti, il ricorso all'udienza "da remoto" ha consentito di assicurare decorosamente l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in concomitanza con le criticità pandemiche.

3. *L'attività giurisdizionale svolta*

Nel decorso anno 2020 sono stati definiti 781 ricorsi a fronte della presentazione di 603. Al 31.12.2020 ne risultavano giacenti 2484, rispetto ai 2665 alla stessa data del 2019, con una riduzione della pendenza di 181 (-6,79%).

Va subito rilevato che, segnando pur sempre un decremento delle giacenze, si tratta di un dato che è dimezzato rispetto a quello (-13, 86%) fatto registrare nell'anno 2019. Questo è dovuto all'incidenza dell'emergenza Covid che ha condotto al rinvio di numerosi ricorsi a seguito della richiesta di remissione in termini - ex art. 84 c. 5 del D.L. 18.3.2020 n. 18 - legittimamente avanzata dagli avvocati nelle udienze tenutesi da aprile a giugno.

Nel rinviare, per ogni approfondimento, alle statistiche e alle tabelle allegate, mi preme rilevare che sono stati assicurati, nella straordinarietà della temperie, risultati comunque positivi sotto il profilo sostanziale.

Nel decorso anno sono state emesse, in sede collegiale:

- n. 435 sentenze ordinarie, che hanno definito n. 442 ricorsi (33 ricorsi sono stati oggetto di riunione);

- n. 128 sentenze in forma abbreviata ex art. 60 c.p.a.

- n. 245 ordinanze cautelari.

In via monocratica, sono stati emessi: n. 207 decreti decisori che hanno definito, ex art. 85 c.p.a., ricorsi per estinzione o improcedibilità; n. 158 decreti cautelari (una parte dei quali è stata assunta ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11) e 1 decreto *ante causam*.

In relazione agli appelli proposti in Consiglio di Stato, va rilevata l'ulteriore riduzione degli stessi rispetto all'anno precedente.

Il numero degli appelli proposti avverso le ordinanze cautelari rese è stato di 18 su un totale di 245, di cui solo 6 riformate, rispetto alle 18 di cui 3 riformate dell'anno precedente. Percentuale del 7,35% (nel 2019 18 su 205 pari a 8,78%).

Le sentenze (ordinarie e in forma abbreviata) appellate nel 2020 sono state 59, su un totale di 563, pari al 10,48% (nel 2019 98 su 616, pari al 15,91%).

Si conferma quindi che – conformemente al dato nazionale – un'elevata percentuale delle decisioni emesse in primo grado non è fatta oggetto d'appello.

Può quindi riassuntivamente rilevarsi che - nonostante le condizioni non favorevoli - sono stati tempestivamente assicurati la tutela cautelare e l'espletamento di tutti i riti camerali accelerati e si è data risposta rapida nel merito ai casi più urgenti e si è comunque ulteriormente ridotto l'arretrato pendente.

Ringrazio i Colleghi per l'impegno professionale profuso e per la generosa disponibilità dimostrata attraverso la predisposizione di un considerevole numero di sentenze in forma abbreviata, che hanno consentito di risolvere in via definitiva in termini strettissimi una serie di questioni, anche di non agevole definizione, così assicurando una rapidissima soluzione delle controversie.

Le sentenze più rilevanti redatte nel decorso anno sono riportate nella rassegna giurisprudenziale allegata alla presente relazione.

4. I ricorsi proposti nel 2020

Il forte calo degli atti di ricorso proposti che caratterizzava dal 2014 il TAR Marche (basti pensare che nel 2018 e nel 2019 si erano verificati rispettivamente un - 8,35 % e un - 7,35%) si è arrestato ed anzi, per la prima

volta dopo 8 anni, si è verificata una significativa inversione di tendenza. Infatti, nel 2020 sono stati presentati 603 ricorsi (cui si aggiungono 85 atti di motivi aggiunti, 7 incidentali e 1 domanda riconvenzionale) rispetto ai 555 (con 93 atti di motivi aggiunti e 9 incidentali) del 2019.

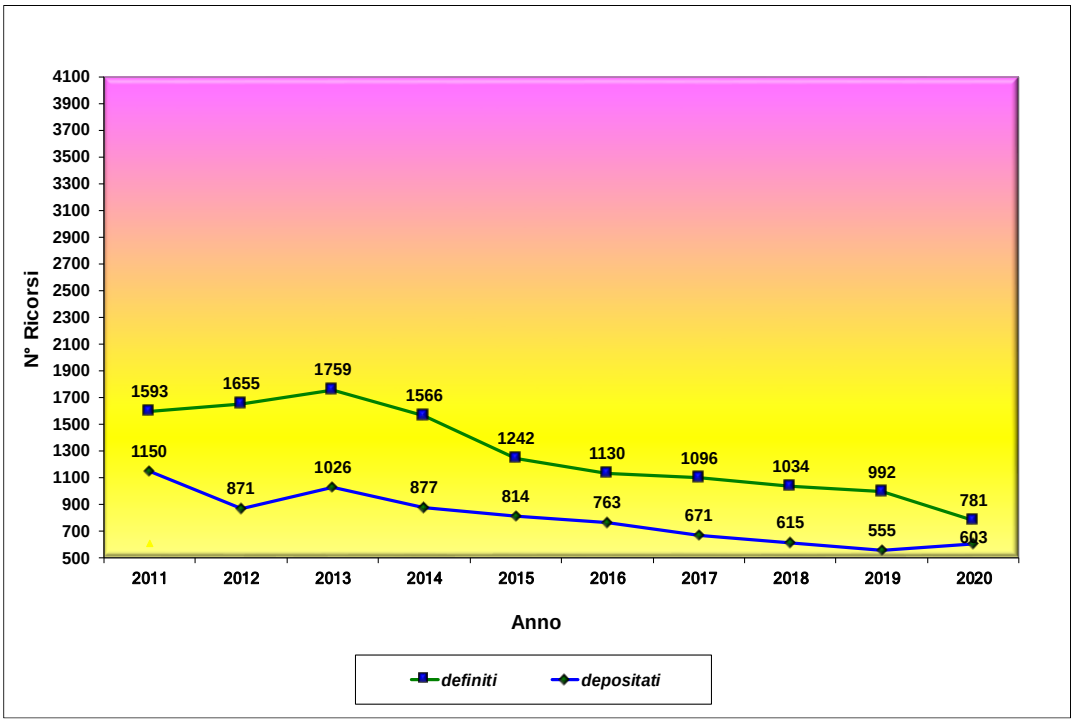

Venendo a esaminare i caratteri salienti della ripartizione per materie dei ricorsi proposti, va rilevato che i gravami in tema di edilizia ed urbanistica, che sino allo scorso anno costituivano la principale materia, hanno subito un ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti (77 ricorsi rispetto ai 79 del 2019 e ai 102 del 2018), divenendo ora la terza materia.

La prima materia è diventata quella degli stranieri, con 112 ricorsi proposti – a fronte di 76 del 2019 – con una percentuale di aumento del 47,37%, dovuta in particolare alla c.d. "emersione dei lavoratori irregolari" di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Al secondo posto si colloca il contenzioso in tema di appalti, che ha registrato un lieve aumento, passando dai 71 ricorsi del 2019 ai 79 nel decorso anno.

Poco significativi i mutamenti nelle altre materie, per le quali si rinvia alle tabelle ed ai grafici allegati.

Deve solo essere segnalato il permanere anche nel 2020 di un considerevole numero di ricorsi in ottemperanza - peraltro in diminuzione rispetto al 2019, essendo passati da 41 a 33 - in parte relativi alla richiesta di pagamento degli indennizzi per la c.d. L. Pinto, in tema di eccessiva durata dei procedimenti, e in parte alla mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, delle sentenze del Giudice del lavoro recanti condanna al pagamento degli indennizzi per danni da emotrasfusione.

Questi giudizi nascono a causa delle inadempienze cronicizzate, a livello ministeriale, dovute all' inadeguato stanziamento di fondi sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero della Salute e dell'Economia preposti ai pagamenti. In sostanza accade che, in sede di approntamento del bilancio, non si tiene conto delle reali esigenze da soddisfare.

5. *Una inversione di tendenza significativa (Analisi delle cause della crescita dei ricorsi)*

Volendosi soffermare brevemente sull'inversione di tendenza riscontratasi nel 2020, per la prima volta dal 2014, va rilevato che è un evento significativo per il TAR Marche ed è un dato in assoluta controtendenza rispetto a quello nazionale.

Invero il 2020 - evidentemente in forza delle eccezionali circostanze verificatesi (*lockdown* prolungato nella primavera, con difficoltà per gli avvocati di

relazionarsi con i clienti, sospensione dei termini procedimentali e processuali ecc.) - ha mostrato una drastica riduzione del numero dei ricorsi proposti nei TAR, passati, come mostra la tabella che segue (tratta dalla relazione del Presidente F. Patroni Griffi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 presso il Consiglio di Stato), da 50.874 a 42.049 ricorsi.

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo - ricorsi pervenuti
Attività 2016/2020

2016	2017	2018	2019	2020
54.565	48.555	49.968	50.874	42.049

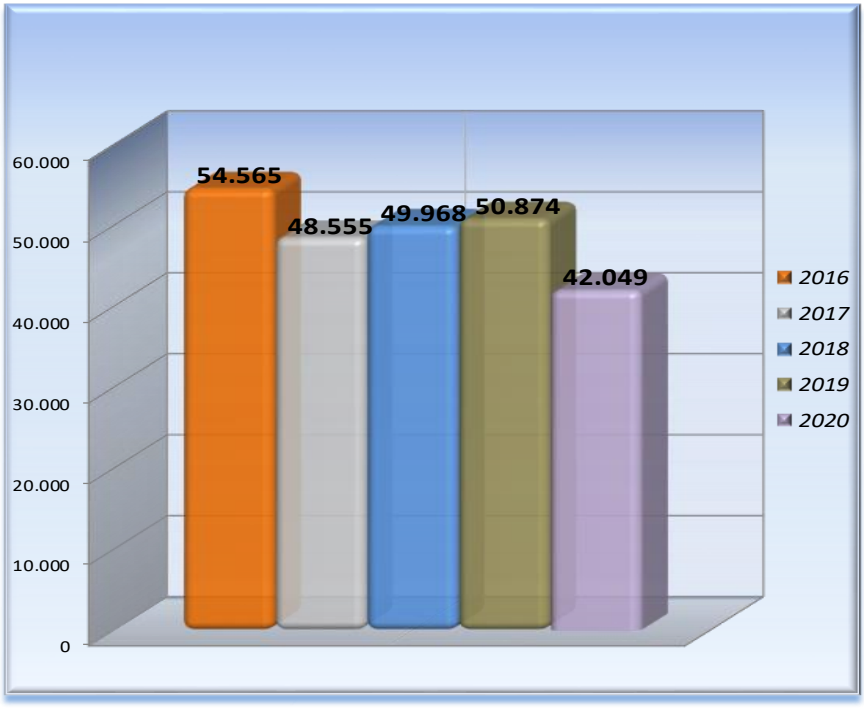

Va rilevato che solo quattro sedi – fra le quali Ancona – hanno avuto un incremento dei ricorsi proposti, tutte le altre una riduzione, in molte sedi assai significativa.

Come si è detto, la causa dell'aumento dei ricorsi proposti è da individuare dal forte incremento verificatosi in tema di stranieri, e da quello, più ridotto,

in tema di appalti, che hanno complessivamente più che compensato le flessioni verificatesi nelle altre materie.

Comunque la circostanza che, in condizioni emergenziali, si sia eccezionalmente manifestata nelle Marche una significativa inversione di tendenza rispetto al precedente *trend* di calo costante e cospicuo perdurante dal 2014 (le cui cause sono state esaminate nella relazione dello scorso anno, alla quale si rinvia) è segnale positivo che va sottolineato.

È una nota di speranza di ripresa della domanda di giustizia amministrativa nella nostra Regione, con l'auspicio che possa confermarsi nel corrente anno quale segnale di una qualche ripresa del tessuto produttivo regionale.

6. L'arretrato

Il TAR delle Marche ha un cospicuo arretrato.

Il numero dei ricorsi giacenti in attesa di decisione ammontava al 31.12.2020 a 2.484.

In particolare, il TAR delle Marche ha una percentuale di ricorsi ultra quinquennali - che era sino al 2019 pari a oltre il 50% ed è scesa nel 2020 appena sotto il 50% del totale - che lo pone al secondo posto a livello nazionale, in una triste graduatoria delle giacenze risalenti.

In questi anni sono stati profusi sforzi notevoli per l'abbattimento, come evidenziato dalla costante riduzione – in numeri assoluti e in percentuale – ma la criticità di tale situazione permane.

La tabella "Ricorsi pendenti" mostra icasticamente la consistenza dell'arretrato a partire dal 2009 e il suo svolgersi negli anni seguenti, evidenziando la continua riduzione dello stesso in termini assoluti e in percentuale posta in essere.

Già nella relazione dello scorso anno ho posto in luce le cause di questo negativo fenomeno, che caratterizza già dagli anni '80 del XX secolo il TAR Marche. Per non appesantire la relazione rimando chi volesse approfondire la questione all'analisi fatta nella relazione del 2020 (al § 6).

La causa principale è stata quella della insufficiente dotazione di personale di magistratura ed amministrativo rispetto al numero dei ricorsi prodotti.

In base ai dati che è stato possibile rinvenire in segreteria, è stata redatta la tabella che segue, che ben evidenzia la situazione venutasi a creare.

TABELLA DATI CONTENZIOSO DAL 1997 AL 2020

ANNO	RICORSI PERVENUTI	RICORSI DECISI	MAGISTRATI IN SERVIZIO compreso il Presidente	PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO compreso il Dirigente
1997	1.523	1.559	7	19
1998	1.423	1.611	7	16
1999	1.273	1.609	7	16
2000	1.479	1.966	6	15
2001	1.031	1.373	6	14
2002	1.087	1.716	6	13
2003	1.111	1.894	6	14
2004	1.296	2.059	6	14
2005	1.123	2.040	6	13
2006	984	1.656	6	13
2007	1.020	2.030	6	13
2008	1.017	2.253	5	13
2009	1.121	1.793	5 (*)	13 (**)
2010	1.127	3.867	5	14
2011	1.150	1.593	4	14
2012	871	1.655	5 (1) (2)	13 (a)
2013	1.026	1.759	4 (2)	14 (b) (c)
2014	877	1.566	6 (3)	14 (d)
2015	814	1.242	6	13 (e)
2016	763	1.130	6 (4)	13
2017	671	1.096	6 (5)	13
2018	615	1.034	5	12 (f)
2019	555	992	5 (6)	9 (g)
2020	603	781	5	8 (h)

Note:

(*)	Dal 1999 in servizio n. 7 magistrati. Il personale di magistratura è sempre diminuito sino a n. 5 unità nel 2009
(**)	Dal 1997 in servizio n. 19 unità di personale amministrativo. Dal 07.01.2009 al 15.12.2009 in servizio n. 13 unità
(1)	In servizio dal 01.02.2012 n. 1 magistrato
(2)	Periodo 01.10.2012-17.07.2014 Presidente f.f. Consigliere anziano
(3)	In servizio dal 15.02.2014 n. 1 magistrato. Presidente dott. Bianchi nel periodo 18.07.2014-31.12.2015
(4)	Presidente Filippi dal 01.01.2016 al 15.04.2019
(5)	Dal 26.07.2017 assente dal servizio n. 1 magistrato
(6)	Presidente f.f. Consigliere anziano dal 15.04.2019 al 16.06.2019 Presidente Conti in servizio dal 17.06.2019
(a)	Al 31.12.2012 Collocamento a riposo Segretario Generale
(b)	Incarico ad interim per Segretario Generale dal 01.01.2013 dal 31.05.2014
(c)	Dal 02.09.2013-27.12.2013 n. 1 assistente informatico (area II-F3i) in comando
(d)	Dal 01.06.2014 nomina incarico di Segretario Generale Dr. Gentilezza
(e)	Dal 01.04.2015 n.1 assistente (area II-F3) collocato a riposo
(f)	Nel periodo 15.03.2018-27.07.2018 n. 1 funzionario (area III-F1) a seguito di rinuncia di 1 funzionario. Nel periodo 24.09.2018-27.12.2018 n. 1 funzionario (area III-F1), a seguito di rinuncia del funzionario. Dal 17.09.2018 n.1 funzionario (area III-F1) trasferito al TAR Campania Dal 01.11.2018 e dal 31.12.2018 n.2 assistenti (area II-F3) collocati a riposo
(g)	Dal 01.03.2019 n. 1 assistente (area II-F3) e dal 16.10.2019 n. 1 assistente (area II-F4) dimissionari. Dal 15.07.2019 assegnato n. 1 funzionario (area III-F1)
(h)	Dal 06.07.2020 n. 1 operatore (area II-F2) e dal 01.08.2020 n. 1 assistente (area II-F3) collocati a riposo. Dal 01.10.2020 assegnato n. 1 funzionario (area III-F1) e n. 2 assistenti assenti dal servizio per altri motivi

La peculiare che differenzia il TAR delle Marche dagli altri TAR è data dall'affermazione, da parte dei difensori, della permanenza di un generico e indimostrato interesse al ricorso anche per ricorsi ultradecennali; sicché le dichiarazioni di sopravvenuta carenza d'interesse sono molto ridotte rispetto alla media degli altri Tribunali. È invero un dato di comune esperienza che, nei confronti della P.A., il decorso del tempo comporta molto spesso il venir meno dell'interesse alla decisione in capo al ricorrente, a seguito del "riesercizio" del potere amministrativo.

In questo contesto, l'unica – peraltro assai "costosa" – misura capace di realizzare l'abbattimento dell'arretrato è quella della decisione nel merito dei gravami pendenti.

Anche nel 2020 ho provveduto a riservare una quota (di 1/4 circa) del ruolo di udienza per l'iscrizione dei ricorsi ancora pendenti, procedendo in rigoroso ordine di ruolo, dall'annualità più remota (il 2000)! Per cercare di dare un minimo di efficienza a questa procedura si è provveduto a fare precedere la fissazione dei ricorsi ancora pendenti dalla loro chiamata a "ruolo aggiunto", ai fini di una rapida verifica della permanenza dell'interesse.

Va notato che, rispetto ai nn. 48 ricorsi - depositati nell'anno 2000 ed ancora non decisi - chiamati al ruolo aggiunto si sono avute solamente 6 dichiarazioni di improcedibilità, in relazione alle quali si è emessa immediatamente la relativa sentenza (per n. 1 ricorso vi è stata interruzione del giudizio), mentre per 35 ricorsi è stata affermata la permanenza dell'interesse e sono stati fissati a udienza nel lasso temporale da 2 a 3 mesi dell'udienza di smistamento. Infine per 6 ricorsi per i quali nulla è stato comunicato dai ricorrenti si è disposta la cancellazione dal ruolo (avviandoli così verso la perenzione annuale ex art. 81 c.p.a.).

Con rammarico si deve rilevare che per una aliquota dei ricorsi per i quali i difensori avevano dichiarato pochi mesi prima l'interesse alla decisione è stato poi incredibilmente, pochi giorni prima dell'udienza, dichiarato il venir meno dell'interesse! Tale mancanza di collaborazione da parte del Foro non aiuta alla efficiente organizzazione delle udienze, dato che sono stati così sottratti "posti" in ruolo ad altri ricorsi che avrebbero potuto essere portati in udienza, dato che, in forza della direttiva vincolante impartita dal CPGA (deliberato del 13.1.2013), il Presidente ha un numero massimo di ricorsi per relatore che può assegnare alla singola udienza.

In relazione al programma di cui all' art. 16 dell'allegato 2 del c.p.a. organizzato presso i TAR dal Consiglio di Presidenza, con magistrati anche di altre sedi che partecipano volontariamente, nel 2020 si sono tenute 2 udienze straordinarie nelle quali sono stati portati 78 ricorsi e all'esito delle quali sono

state emesse 64 sentenze di definizione dei giudizi e 8 ordinanze collegiali (3 istruttorie, 2 rinvii ad altra data e 3 interruzioni del giudizio).

Quale positiva novità intervenuta nel decorso anno, va segnalato che il Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa: a) con delibera n. 23 del 17 aprile 2020 ha aumentato di una unità l'organico di diritto dei magistrati previsto per questo Tribunale che è passato così da 6 a 7 magistrati (ai quali si aggiunge il presidente) in vista della istituzione di una seconda sezione; b) con deliberazione n. 24 del 17 aprile 2020 ha poi istituito presso il TAR Marche, per una durata di cinque anni, una sezione stralcio dedicata allo smaltimento dell'arretrato.

L'attivazione della sezione stralcio era preventivata tra il 1° marzo e il 30 giugno 2021, in connessione con l'ingresso in servizio dei vincitori del concorso per referendario in corso di espletamento; peraltro per i rallentamenti dovuti al Covid la procedura concorsuale non si è ancora conclusa, sicché è probabile che l'attivazione non avverrà prima dell'anno 2022.

La realizzazione di una sezione dedicata al "aggredire" l'arretrato sarebbe sicuramente una novità molto positiva per il Tribunale, consentendo di eliminare questa criticità che ha risvolti pesanti sia d'immagine della Giustizia amministrativa, sia per il ricorso, sempre più frequente, alla c.c. Legge Pinto da parte dei ricorrenti che non hanno avuto risposta tempestiva alle loro istanze (spesso però infondate) di giustizia.

7. Il programma di smaltimento dell'arretrato

In applicazione dell'art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 e della direttiva del 13.9.2011 della 3° commissione del CPGA, anche per il decorso anno è stato attivato lo specifico programma di gestione del contezioso giacente, le cui linee guida sono state preannunziate nella relazione del decorso anno (§7) al quale rinvio.

Dato che l'emergenza Covid ha necessariamente inciso sull'attuazione completa di tale programma, si tenterà per il 2021 la rimodulazione dello stesso per adattarlo alla nuova situazione creatasi.

Pertanto il programma 2021 non è stato ancora pubblicato, attendendosi la chiarificazione della situazione nella quale lo stesso deve essere posto in essere, in vista delle necessarie interlocuzioni con i rappresentanti degli Ordini degli Avvocati del distretto e delle associazioni degli avvocati amministrativisti.

8. Personale amministrativo

Come ho rilevato nella relazione del 2020, la Segreteria del Tribunale costituisce al contempo il punto di forza e la maggiore criticità da risolvere.

La capacità, l'impegno e la dedizione degli impiegati consentono di assolvere al meglio, con soddisfazione degli utenti e dei magistrati, le innumerevoli incombenze che ad essa sono richieste, paradossalmente rese più "delicate" dall'avvento del PAT.

Un complesso di circostanze ha determinato, sul finire del 2018 una repentina e drastica riduzione del personale effettivamente in servizio, al di sotto della soglia del 50% di quello previsto in pianta organica. Nel 2020 l'ufficio ha operato spesso con soli quattro impiegati e il Segretario generale.

Si deve all'impegno e alla capacità organizzativa del segretario generale Dr.ssa Emanuela Gentilezza e allo spirito di sacrificio e alla capacità professionale dei "superstiti" se l'ufficio ha potuto comunque adempiere ad ogni incombenza.

Nel gennaio 2020 si sono svolte – su autorizzazione del Segretariato generale della G.A. – le procedure per la mobilità esterna per la copertura di un posto da funzionario e di due di assistente. La Commissione, da me presieduta, ha consegnato al Segretariato generale le proprie conclusioni: vi è stata una buona adesione all'interpello e sono stati individuati candidati pienamente idonei. Purtroppo nessuno dei candidati dichiarati idonei per la qualifica di assistente ha poi assunto servizio, dato che o vi è stata rinuncia da parte degli interessati ovvero le amministrazioni cedenti hanno negato il nulla osta alla mobilità.

Per il posto di funzionario, è stato possibile, per le difficoltà al nulla osta dapprima opposte dall'amministrazione cedente, assumere la dr.ssa Saracino solo con decorrenza dal 1° ottobre 2020, dando così il suo contributo nell'ultimo trimestre.

Per effetto della istituzione della sezione stralcio è stata incrementata la dotazione di funzionari da due a tre: il nuovo posto è stato coperto, con decorrenza dal 4 gennaio 2021 dalla dr.ssa Favoino, vincitrice del concorso, alla quale diamo il benvenuto fra noi.

Con decorrenza 1° agosto 2020 è cessato dal servizio, per pensionamento, l'assistente Paolo Polidori, che presidiava con estrema diligenza e perizia l'ufficio ricevimento ricorsi. Lo ricordo con viva stima e simpatia per il suo encomiabile attaccamento al lavoro.

Con decorrenza dal 6 luglio 2020 è andata in pensione l'operatore Claudia Giovanetti, da tempo assente dal servizio.

Il numero degli assistenti in servizio è estremamente basso solo 3 su 9 previsti in p.o. dato che due - in "astratto" presenti- sono state assenti per la quasi totalità del 2020 (rispettivamente ai sensi dell'art.42, comma 5, del decreto legislativo n.151/2001 e per aspettativa).

L'invito "preghiera" - che avevo avanzato alle Amministrazioni con la relazione dello scorso anno - di verificare la possibilità di "prestarci", anche per un periodo limitato di un anno, alcune unità di personale per consentire di "tamponare" le emergenze, purtroppo non ha avuto alcun riscontro. Con la forza della "disperazione" la rinnovo anche quest'anno.

È stato anche quest'anno espletato un tirocinio di sei mesi presso la Segreteria in forza della convenzione stipulata tra la Regione Marche, la Corte d'Appello, la Procura Generale della Repubblica, il T.A.R. Marche, e le Università degli studi di Urbino, di Macerata, di Camerino e Politecnica delle Marche, svolto dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 dalla dr.ssa Chiara Santarelli.

Sento conclusivamente, di dover manifestare pubblicamente - al Segretario generale dr.ssa Gentilezza e al personale amministrativo tutto (i funzionari dr.sse M.A.Raffaeli e M. Saracino, gli assistenti Bellinzoni, Rossetti, Polidori e Vissani) – il plauso per quanto operosamente fatto nell'anno decorso e il mio ringraziamento per il supporto sempre generosamente offertomi per assicurare l'efficienza del servizio.

9. *Conclusione*

Speriamo che le condizioni gradualmente possano migliorare e si possa tornare alla normalità del rapporto diretto in udienza in presenza!

Con questo augurio, ringrazio per l'attenzione mostrata a questa relazione, restando disponibile ad ogni eventuale dialogo che la stessa potesse suscitare.

BILANCIO SOCIALE

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

BILANCIO SOCIALE

a cura del Segretario Generale
Dottoressa Emanuela Gentilezza

Il Bilancio Sociale del Tribunale Amministrativo Regionale costituisce uno strumento di comunicazione ai propri interlocutori (o stakeholder) delle caratteristiche e delle attività svolte dall'Ufficio.

La *mission* dell'Amministrazione, tenuto conto della specificità ordinamentale che connota il Tribunale amministrativo regionale, deve essere considerata con riferimento all'attività propria della struttura amministrativa.
Attraverso il documento "Bilancio Sociale", si intende porre in rilievo, le problematiche legate al miglioramento dell'efficienza e della capacità di raggiungere gli obiettivi istituzionali in tempi ragionevoli. Gli indicatori di performance del presente Bilancio, infatti, sono in grado di informare gli stakeholder esterni all'organizzazione sulla reale situazione dell'Ufficio e sulle reali performance.

Il Bilancio Sociale vuole essere, dunque, una relazione sintetica a carattere "sociale" dell'attività svolta negli ultimi anni che consenta alla globalità degli interlocutori di avere una migliore percezione della gestione e del funzionamento dell'Ufficio e di comprendere meglio la realtà complessa del Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ringrazia il personale che è stato coinvolto nell'elaborazione del presente documento: tutti hanno collaborato attivamente per consentire all'Ufficio di fare un ulteriore passo verso la trasparenza, favorendo il processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione verso la centralità del cittadino nell'ambito della sua azione.

Le *perfomance* rappresentate si riferiscono al triennio 2018-2020.

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il Tribunale amministrativo Regionale, è presente presso ogni Capoluogo di Regione ed ha competenza territoriale inderogabile sulle controversie che riguardano provvedimenti, atti, comportamenti ed accordi di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza.

Il T.A.R. quale organo di primo grado della Giustizia Amministrativa, si fonda sul servizio reso alla collettività attraverso le funzioni affidategli, che si estrinsecano attraverso sentenze, ordinanze e decreti decisori.

Al Giudice Amministrativo, cittadini e amministrazioni, chiedono il buon funzionamento del servizio pubblico della giustizia.

Annualmente viene redatto il Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi, in cui sono inseriti:

- gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento;
- gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, della natura e del valore della stessa.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'attività giurisdizionale del T.A.R. Marche, Sezione Unica, è garantita dal Presidente e da quattro Magistrati, con una carenza di organico pari a 2 unità.
Il Presidente del Tribunale, esercita personalmente o mediante delega ad un sostituto, i compiti demandati, la direzione in materia giurisdizionale e amministrativa, la rappresentanza esterna dell'Ufficio. Fissa il calendario delle udienze annuali e trimestralmente la composizione dei collegi giudicanti.

Al Presidente titolare del Tribunale amministrativo regionale, fermo restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assegnati i seguenti compiti: a) definisce, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture; b) adotta l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa; c) richiede, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture; d) prospetta, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; e) esercita, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettua la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Il personale amministrativo, che nell'ultimo anno, ha subito una riduzione notevole per trasferimenti, collocamento a riposo ed altri motivi e quindi al di sotto del 50% rispetto alla dotazione organica prevista, svolge l'attività di supporto al personale di Magistratura, attraverso le funzioni necessarie alla preparazione e allo svolgimento delle Camere di Consiglio e delle Udienze Pubbliche, nonché gli atti ad esse successivi e tutte le attività precedenti e concomitanti.

Dal funzionigramma elaborato, riferito al 2020, si evince l'organizzazione dell'Ufficio del T.A.R..

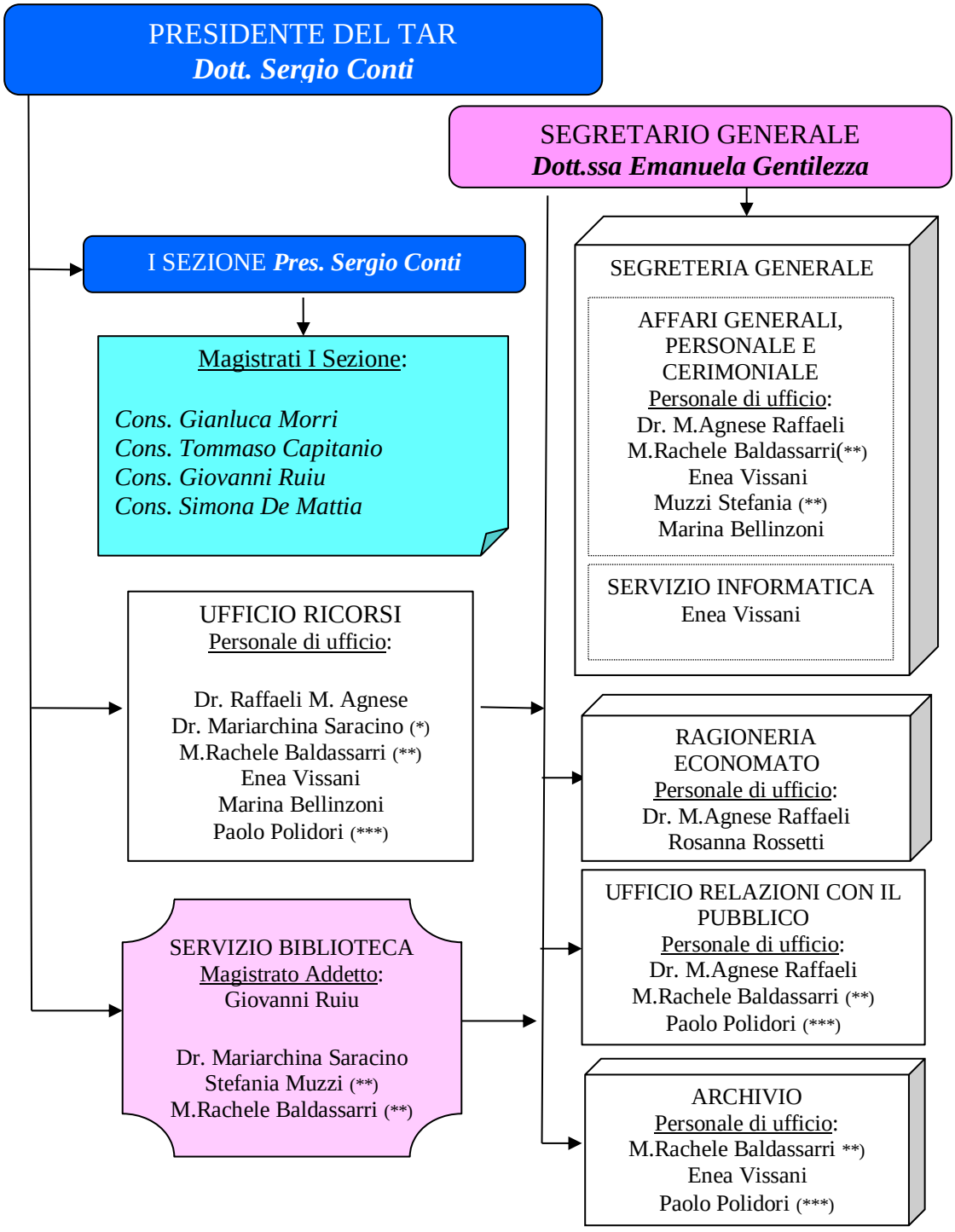

(*) In servizio dal 01.10.2020
(**) Assenti dal servizio con decorrenza dal 01.03.2020 e 23.03.2020
(***) Collocato a riposo dal 01.08.2020

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

La Giustizia amministrativa, al pari degli altri Uffici Giudiziari, è chiamata a rispondere ai cambiamenti in atto nel quadro sociale, politico e istituzionale, che richiedono un costante impegno dell'Amministrazione nel garantire un servizio più moderno ed efficiente.

L'attività giurisdizionale è relativa ai Ricorsi in materia di: accesso, silenzio, diritto di cittadinanza, residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato, ricorsi previsti dall'art. 25 della legge N^241/1990 avverso il diniego alle informazioni di cui al d.lgs.N^195/2009, pubblico impiego, previdenza ed assistenza, rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, appalti di comuni, province e regioni, ASL, Consorzi, Camere di Commercio e Università e autorità, decreto ingiuntivo ex-art. 118 c.p.a., trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, urbanistica, ambiente e paesaggio, raccolta e smaltimenti rifiuti, ivi comprese le questioni in materia di recupero e bonifica discariche, agricoltura e foresta, caccia e pesca, spettacoli, sport, turismo, industria, commercio ed artigianato, espropriazioni di pubblica utilità, elettorale, funzionamento degli organi comunali, provinciali e regionali, interdittive antimafia, demanio e patrimonio e relative concessioni, beni culturali e belle arti, sanità e servizio nazionale, farmacie, scuola e pubblica istruzione e università degli studi, pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

Dal 1° gennaio 2018 il processo amministrativo è telematico, anche per i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2017, e gli atti e documenti devono essere depositati, in formato digitale, secondo le regole del PAT.

Presso questo Tribunale, in attuazione del processo amministrativo telematico, è stato costituito l'Ufficio del Processo e l'Ufficio Relazioni con il pubblico, attraverso atti di micro-organizzazione del Segretario Generale, sin dal 2016, stante l'importanza dell'introduzione del nuovo sistema informatico, a cui era stato assegnato il personale di segreteria pari a 5 unità lavorative. Nell'anno 2019, è stato necessario riorganizzare l'ufficio assegnando allo stesso n.3 unità lavorative, sotto la direzione del Segretario Generale. La situazione non è mutata nell'anno 2020, a causa della grave carenza di personale.

In attuazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, all'Ufficio del Processo sono assegnati i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del

Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) è il punto di accoglienza dell'utente, dedicata alle attività di comunicazione e di garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze, promozione dell'innovazione e della semplificazione, verifica del grado di soddisfazione del cittadino.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini, per il deposito dei ricorsi in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - con l'istituzione del servizio "MINI URP" la cui funzione è quella di affiancare i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non siano in possesso della Pec e della firma digitale e che ritengono di esperire ricorso in proprio e li coadiuva nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti.

Nel triennio di riferimento sono state assegnate, N^2 unità per il tirocinio extracurriculare disciplinato dalle Linee Guida nazionali emanate il 25 maggio 2017, avendo il T.A.R. Marche, aderito alla Convenzione Quadro tra la Regione Marche, altri Uffici Giudiziari presenti nel territorio regionale ed Università Marchigiane, finanziato con Fondi FSE 2014/2020.

L'attività giurisdizionale, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, è stata incentrata principalmente sulle pendenze esistenti. Alla data del 31 dicembre 2017 erano **pari 3.527.**
Le pendenze, sono diminuite come risulta dal prospetto:

PENDENZE

31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
3.094	2.665	2.484

Le materie oggetto del contenzioso, nel triennio si evincono dalle tabelle appresso indicate.

Materie oggetto del contenzioso anno 2018

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
102	41	65	85	65	20	89	148	615

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2019

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
79	27	71	76	54	30	54	164	555

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2020

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
77	52	79	112	54	14	48	167	603

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

DOTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE:

Alla Sede T.A.R. risultano assegnate le dotazioni informatiche (personal computer, stampanti, scanner) sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo.

RENDICONTO ECONOMICO: Le spese di struttura e di funzionamento

I Costi della struttura utilizzata:

Costi della Struttura Amministrativa	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Locazione ed altri oneri	285.948,19	286.790,57	232.167,71
Arredi	999,18	1.262,70	465,00
Utenze:	21.971,10	17.860,61	16.167,73
TARI	9.748,00	9.812,00	9.729,00
Pulizia Locali	14.054,40	15.784,77	13.493,00
Manutenzione ordinaria dell'immobile	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria impianti	12.155,84	9.744,83	19.267,44
Facchinaggio	1.184,18	406,68	666,12

I Costi di funzionamento:

Costi funzionamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spese postali	0,00	0,00	110,53
Materiale informatico	697,28	678,32	684,82
Noleggio fotocopiatrice	2.284,02	2.297,84	2.228,39
Carta	599,00	759,82	643,28
Onorari gratuito patrocinio	17.214,35	22.355,92	26.552,45
Rinnovo C.P.I.	0,00	1.038,16	0,00
Spese d'ufficio	14.381,36	13.276,28	10.718,52

Servizio di portierato	0,00	0,00	3.142,72
Spese per emergenza Covid 19	0,00	0,00	8.307,05

VOCI DI ENTRATA

CONTRIBUTO UNIFICATO:
Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove o della domanda riconvenzionale (artt. 14, 13 co. 6-*bis*, del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, approvato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115). Soggetto tenuto al pagamento è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. L'importo del contributo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso proposto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari, utilizzando il modello **"**F24 Versamenti con elementi identificativi" **(**c.d. F24 Elide**).**

Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Previsione	€ 573.515,00	Previsione:	€ 646.051,00	Previsione:	€ 658.791,00
Riscossione:	€ 510.052,50	Riscossione:	€ 558.443,00	Riscossione:	€ 613.330,00
Prenotate a debito:	€ 24.400,00	Prenotate a debito:	€ 14.800,00	Prenotate a debito:	€ 26.150,00
Recupero credito CU:	€ 15.325,00	Recupero credito CU:	€ 83.199,70	Recupero credito CU:	€ 54.993,00

PERFOMANCE SOCIALE

A) Le assenze del personale amministrativo
Il Tribunale Amministrativo di Ancona, monitora costantemente le assenze del personale, analizzando le cause e le presenze nel tempo, al fine di tenere sotto controllo eventuali fenomeni di assenteismo. Nella Tabella sono riportati i giorni di assenza per il triennio 2018-2020.

ANNO	Ferie	Assenze per malattia N^gg	Legge 104/1992 N^gg	Altre assenze N^gg	Totale
2018	314	374	89	292	1069
2019	233	781	69	118	1201
2020	152	194	16	**628**	990

B) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel triennio di riferimento, è stato formato ed aggiornato il documento per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs. N^81 del 2018, nonché il protocollo di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche sono state garantite sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo presso i locali messi a disposizione dal T.A.R..
Il piano di emergenza è stato aggiornato e sono state effettuate periodicamente le prove di evacuazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, sono stati individuati, ricorrendo ad esperti esterni tramite MEPA, per l'acquisizione dei servizi in economia.

Il personale amministrativo ha partecipato ai corsi di formazione previsti dal D.lgs.N^81/2008.

Le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. N^81 del 2008, sono state svolte con la partecipazione del datore di lavoro - individuato nel Segretario Generale - del responsabile prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

C) Il sito istituzionale
Il sito internet della Giustizia Amministrativa - **www.giustizia-amministrativa.it** - rappresenta uno strumento utile di avvicinamento della collettività alle istituzioni, ove nella sezione TAR MARCHE si trovano le informazioni in merito all'attività istituzionale dell'ufficio ed alla sua struttura organizzativa con l'indicazione del personale impegnato nei vari settori. Attraverso google map, è facile raggiungere la sede dell'Ufficio o contattarlo ai recapiti di posta elettronica.

D) La Carta dei Servizi
Nella Carta dei servizi vanno indicate, le finalità, i criteri e le strutture attraverso cui i servizi vengono attuati. Essa costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si attua il principio della trasparenza.

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DAL TAR:

1. **VISIONE ATTI DEL FASCICOLO PROCESSUALE**

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia; la visione del fascicolo processuale a soggetti che non sono parti del giudizio (controinteressato pretermesso, opposizione di terzo) è consentita solo nel caso in cui sia stata conferita procura ad un difensore (in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare la richiesta ostensiva).

Nei giudizi instaurati a partire dall'1 gennaio 2017, i difensori possono accedere al fascicolo telematico e così visionare gli atti e i documenti inseriti.

Personale di riferimento: Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Sig. Baldassarri M.Rachele (sino al 29.02.2020), Sig. Paolo Polidori (sino al 31.07.2020).

2. **PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DECRETI DECISORI**

L'attività di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze) e dei decreti decisori, sono pubblicati, di norma, nel medesimo giorno in cui sono acquisiti in segreteria.

Personale di riferimento: Dott.ssa Emanuela Gentilezza, Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Sig. M. Rachele Baldassarri (sino al 29.02.2020) e Sig. Enea Vissani.

3. RILASCIO COPIE ATTI

Il rilascio di copia degli atti processuali avviene secondo le istruzioni diramate dal Segretario Generale della G.A. con nota 15 del 10 dicembre 2013. Le copie possono essere richieste in carta semplice oppure autentiche: soggetti legittimati sono le parti sostanziali costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge (es., consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento), i difensori con procura "alle liti" conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dagli aventi titolo.

Personale di riferimento: Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Sig. M.Rachele Baldassarri (sino al 29.02.2020), Sig. Paolo Polidori (sino al 31.07.2020), Sig. Enea Vissani.

4. RILASCIO DI COPIE CON FORMULA ESECUTIVA

La spedizione del titolo in forma esecutiva può essere chiesta solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli M.Agnese, Sig. Baldassarri M.Rachele (sino al 29.02.2020), Sig. Paolo Polidori (01.03.2020/ 31.07.2020).

5. RICHIESTE DI COPIA PER AZIONARE IL RIMEDIO DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 (C.D. LEGGE PINTO)

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ex lege n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione - prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 2002, per tale forma di controversie - riguarda esclusivamente il contributo unificato.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli Maria Agnese, Sig. Baldassarri M.Rachele (sino al 29.02.2020), Sig. Vissani Enea.

6. CERTIFICAZIONI

L'art. 18 del D.Lgs. n. 115 del 2002 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti compiuti dagli uffici giudiziari, compreso il rilascio dei certificati, purché gli stessi siano antecedenti, necessari o funzionali al processo. Per facilitare l'attività di verifica da parte degli uffici in ordine alla sussistenza delle condizioni di esenzione, è necessario che il richiedente, nella sua istanza, indichi specificamente, sotto la sua responsabilità (vedi sez. modulistica), la ragione della esenzione, fornendo altresì, in caso di giudizio già instaurato, gli estremi del processo in funzione del quale la richiesta è formulata.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli Maria Agnese, Sig. Baldassarri M.Rachele (sino al 29.02.2020), Sig. Vissani Enea.

7. MINI URP

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio e non hanno le adeguate competenze informatiche. Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti sarà necessario dotarsi di PEC e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini saranno in grado di utilizzare questi nuovi strumenti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato di affiancare i cittadini medesimi, per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (acceso ai documenti e ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede. Possono avvalersi del c.d. "mini Urp" anche gli ausiliari del giudice che non hanno la firma digitale o la PEC per poter trasmettere scritti e documenti richiesti dal giudice.

Personale di riferimento: Dott.ssa Emanuela Gentilezza, Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Sig. Baldassarri M. Rachele (sino al 29.02.2020), Sig. Vissani Enea.

8. SERVIZIO HELP DESK

La Giustizia amministrativa ha messo a disposizione di avvocati, domiciliatari e i cittadini che ricorrono in proprio e pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06/68273131 o inviando una email alla casella di posta istituzionale.

Attività del T.A.R.: personale di riferimento: Sig. Vissani Enea.

9. UFFICIO RAGIONERIA

Predisposizione dei provvedimenti amministrativi di assunzione di impegni di spesa e liquidazione, secondo le regole del Regolamento di Contabilità della Giustizia amministrativa.

Emissione mandati di pagamento informatici: Modalità di erogazione dei servizi: Ricezione e accettazione della fattura elettronica. Accertamento delle prestazioni eseguite. Tipologia dell'Utenza Consulenti, fornitori, avvocati.

Personale di riferimento: Dott.ssa Emanuela Gentilezza, Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Sig. Rossetti Rosanna.

10. PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO

Presso il T.A.R. Marche è istituita una Commissione composta da due magistrati e un avvocato nominati, insieme con due supplenti, dal Presidente del T.A.R.
La predetta Commissione si avvale di apposito ufficio di segreteria, di cui è responsabile del procedimento, nonché Segretario Verbalizzante:

Personale di riferimento: Sig. Baldassarri M.Rachele (sino al 29.02.2020), Sig. Muzzi Stefania (sino al 23.03.2020), Sig. Vissani Enea (dal 23.03.2020 al 30.09.2020), Dott.ssa Saracino Mariarchina (dal 01.10.2020).

L'Ufficio bilancio interviene nella seguente procedura, dopo l'emissione del Decreto di pagamento che definisce l'ammontare dell'onorario e delle spese per l'attività difensiva svolta.

Personale di riferimento: Dott.ssa Emanuela Gentilezza, Sig. Rossetti Rosanna.

11. TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti, che riscontrino un mal funzionamento dei servizi o che intendano effettuare proposte di miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei predetti servizi, possono utilizzare il questionario di gradimento.

Personale di riferimento: Sig. Baldassarri M.Rachele sino al 29.02.2020, Dott.ssa Raffaeli M.Agnese.

GIURISPRUDENZA NELL'ANNO 2020

ALCUNE SEGNALAZIONI

APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI PUBBLICI

Con la sentenza **7 gennaio 2020, n. 7** (non impugnata), il Tribunale è tornato ad occuparsi delle condizioni di applicabilità dell'art. 80, comma 5, lettera c), affermando che la norma contiene un'elencazione puramente esemplificativa, potendo la stazione appaltante desumere il compimento di "*gravi illeciti*" da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se reputata idonea a metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità; tale conclusione è vieppiù valida dopo la modifica dell'art. 80, comma 5, realizzata con l'art. 5 del d.l. n. 135 del 2018, che ha sdoppiato nelle successive lettere c-bis) e c- ter) la preesistente elencazione, ma ha mantenuto nella lettera c) la previsione a portata generale.
In sentenza si è altresì precisato che, dal tenore letterale dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, si ricava che deve essere la stazione appaltante a dimostrare "*con mezzi adeguati*" la colpevolezza dell'operatore economico per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e/o affidabilità e che gli elementi valorizzati dall'Amministrazione ai fini di ritenere una determinata circostanza grave illecito professionale devono essere oggetto di contraddittorio con l'operatore interessato.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza breve **13 marzo 2020, n. 187** (non impugnata), il Tribunale ha affermato l'obbligatorietà dell'osservanza del principio di rotazione previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 per gli appalti sotto-soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì negoziata, avendo tale principio l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e perseguendo esso l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio. In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara.
Il Tribunale ha inoltre precisato che, nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; né il precedente gestore può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **16 maggio 2020, n. 311**, il Tribunale si è occupato della distinzione, negli appalti di lavori, tra miglioramenti consentiti e varianti vietate. In particolare ha ritenuto che integri una proposta migliorativa l'innovazione su un singolo aspetto tecnico dell'opera (interventi sui solai di un edificio) che si presti a diversificare le offerte tecniche dei concorrenti. Il tutto senza che sia dimostrato lo stravolgimento del progetto a base di gara o la compromissione delle finalità dei lavori oggetto di appalto.
(Pres. G. Morri, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **9 giugno 2020, n. 358** (appellata e ancora *sub judice*), il Tribunale, in merito all'operatività, nelle gare d'appalto, del divieto di commistione

tra elementi tecnici ed economici dell'offerta, che è posto a presidio del principio della segretezza dell'offerta economica in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., ha sostenuto che esso non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara, attesa l'insussistenza di una norma di legge che vieti l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara.
Ne consegue che la commistione di elementi dell'offerta tecnica con quella economica è possibile se non reca un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte, ad esempio nel caso in cui gli elementi di quest'ultima anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d'asta ribassabile o se gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica. In particolare, è stata ritenuta ammissibile l'indicazione, nell'offerta tecnica, di alcuni elementi economici, purché gli stessi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il "prezzo" dell'appalto.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con sentenza breve **29 giugno 2020, n. 414**, il Tribunale ha affermato che Il ricorso in materia di appalti deve essere proposto dalla c.d. "prima comunicazione" ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **27 agosto 2020, n. 512**, in tema di obblighi dichiarativi, il Tribunale ha ritenuto che il comma 10 *bis* dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, 80, introdotto dal D.L. n. 32 del 2019, non impedisca alla stazione appaltante di richiedere la dichiarazione di un illecito professionale accertato con sentenza passata in giudicato più di 3 anni prima dell'indizione della gara, in particolare quando l'obbligo dichiarativo sia, specificamente previsto dalla legge di gara. Si è infatti ritenuto che la fattispecie di esclusione regolata dall'art. 80, comma 5, lett. c-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 presupponga un obbligo dichiarativo il cui assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente e il cui inadempimento giustifica l'esclusione. Detta omissione si concretizza appunto, in quanto l'obbligo dichiarativo sia stato previsto a livello normativo o dalla Stazione appaltante nella legge di gara.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **7 settembre 2020**, **n. 518** (non impugnata), il Tribunale si è pronunciato sui limiti e sulle condizioni di applicabilità del principio di equivalenza nelle gare pubbliche, affermando, in particolare, che esso trova una generale applicazione nella materia dell'evidenza pubblica, sicché, ogniqualvolta occorra verificare la conformità del prodotto offerto in gara rispetto ad uno standard tecnico normativo richiamato dalla stazione appaltante, si impone un approccio sostanziale, che consenta al concorrente di dimostrare che la propria proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto. Detto principio, quindi, si applica indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei ricorrenti, essendo esso espressione della massima

concorrenzialità nel settore dei contratti pubblici; pertanto, ogni deroga a tale finalità di carattere generale deve essere suscettiva di stretta interpretazione.
Il tribunale ha inoltre precisato che la clausola di equivalenza, sebbene – di regola – sia posta a presidio del *favor partecipationis*, impedendo l'esclusione di offerte idonee parimenti a soddisfare l'esigenza sottesa al requisito tecnico inderogabile prescritto dalla stazione appaltante, può anche essere invocata per evitare irragionevoli disparità di trattamento nella valorizzazione delle offerte tecniche e, in particolare, nell'applicazione dei criteri per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il giudizio di equivalenza può essere svolto solo ove le caratteristiche del prodotto o del servizio in affidamento siano espresse rinviando ad un dato standard tecnico-normativo e non anche quando si tratti di caratteristiche descritte attraverso grandezze comuni.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con sentenza breve **29 settembre 2020, n. 414**, il Tribunale ha affermato che il ricorso in materia di appalti deve essere proposto dalla c.d. "prima comunicazione" ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **27 ottobre 2020, n. 628**, il Tribunale ha ritenuto che la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l'affidamento dei contratti pubblici, spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **9 novembre 2020, n. 658**, il Tribunale ha fatto applicazione del principio per cui, nelle gare telematiche, qualora sia impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. Nel caso specifico, il Tribunale ha annullato l'esclusione di una ditta che, dopo avere tempestivamente presentato la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica, ha caricato l'offerta economica 5 secondi dopo il termine di scadenza, adducendo un malfunzionamento del sistema informatico e chiedendo la rimessione in termini.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con sentenza **7 dicembre 2020, n. 738**, il Tribunale ha affermato che il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze o carenze nelle giustificazioni (come evidenzia la ricorrente in questa sede), mirando, piuttosto, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da raggiungere.
La relativa valutazione ha, pertanto, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà. Ai fini del giudizio di congruità dell'offerta assumono rilevanza anche i profili ex post all'aggiudicazione quando il lavoro o il servizio sono stati eseguiti nel corso del

giudizio senza dare luogo a criticità, quale corollario di una più generale considerazione sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione in ordine alla verifica di congruità dell'offerta svolta in sede di gara.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

ATTI AMMINISTRATIVI

Con **sentenza 13 maggio 2020, n. 307**, il Tribunale ha affermato che il termine di tre anni previsto dall'art. 120, comma 3, del Codice della Strada non può che decorrere dall'unico fatto indicato nella norma in esame, e quindi dall'adozione della revoca della patente, provvedimento che può intervenire in un momento anche significativamente distante dalla condanna penale definitiva o dalla applicazione della misura di prevenzione, con uno iato temporale che, come si è visto, può arrivare fino a tre anni.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

DETENZIONE DI ARMI E ALTRO MATERIALE ESPLODENTE

Con la sentenza del **28 settembre 2020**, **n. 562** (non impugnata), il Tribunale ha affermato, applicando anche al caso sottoposto al suo esame i principi contenuti nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 109 del 2019, che, in tema di rinnovo della licenza del porto d'armi, l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo; la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può semmai essere posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

DIRITTO DI ACCESSO

Con la sentenza **21 febbraio 2020, n. 129**, il Tribunale ha affermato che Il bilanciamento dei contrapposti interessi, tra l'esigenza di accesso ad un procedimento disciplinare (da una parte) e la riservatezza della vicenda (dall'altra), è stato risolto, dalla giurisprudenza amministrativa, in favore della prima quando l'istante abbia un interesse qualificato all'ostensione degli atti, ad esempio per ragioni di difesa giudiziale o stragiudiziale.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **31 dicembre 2020, n. 810**, questo Tribunale ha ribadito alcuni principi in tema di accesso all'offerta tecnica di una gara d'appalto. In particolare, si è affermato che quando il giudizio ex art. 116 c.p.a è stato già incardinato sul presupposto dell'avvenuta formazione del silenzio- rigetto sull'istanza, il fatto che l'amministrazione adotti un'esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità dell'azione, in quanto rivolta all'accertamento di un diritto. Di conseguenza non implica l'improcedibilità dell'azione la mancata o tardiva impugnazione di detto diniego. Inoltre, unitamente al noto principio per

cui il concorrente non può opporsi a un'istanza di accesso alla propria offerta tecnica utilizzando considerazioni stereotipate e generiche circa la pretesa esistenza di «segreti tecnici e commerciali, si è altresì ribadito che la necessità dei documenti richiesti per la difesa in giudizio non può essere esclusa anche se sono scaduti termini per impugnare l'aggiudicazione.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

EDILIZIA E URBANISTICA

Con sentenza **13 gennaio 2020, n. 32**, il Tribunale ha stabilito che incombe al privato, che chiede il condono edilizio, l'onere di fornire la prova dell'ultimazione delle opere abusive in tempo utile per poter fruire della sanatoria e solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione; solo l'interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso.
Tale principio risulta certamente applicabile anche quando si contesta un ordine di demolizione ritenendolo illegittimo perché rivolto ad una costruzione eseguita nel periodo in cui l'attività edilizia era libera, pur con alcune mitigazioni quando l'assolvimento dell'onere probatorio potrebbe obiettivamente risultare impossibile stante il lungo tempo trascorso.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **6 febbraio 2020**, **n. 102,** il Tribunale ha ribadito alcuni principi in materia di approvazione degli strumenti urbanistici. In particolare, si è affermata la legittimità dell'approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza (alla quale non si applicano le cause di astensione). Inoltre, si è ribadito il noto principio per cui è inammissibile il ricorso volto all'annullamento della variante al PRG non per ciò che essa prevede, ma per ciò che essa non prevede in relazione all'area di cui sono titolari i ricorrenti (nella fattispecie, i ricorrenti contestavano la conferma della destinazione dell'area di proprietà a zona di espansione).
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con le sentenze **25 febbraio 2020, n. 132 e 24 aprile 2020, n. 259**, il Tribunale ha stabilito che il termine di 60 giorni per l'impugnazione, da parte dei vicini, di un titolo edilizio rilasciato a terzi, decorre da quando i ricorrenti hanno acquisito contezza delle caratteristiche essenziali dell'opera, ovvero quando la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le proprie essenziali caratteristiche attraverso il suo completamento strutturale. La piena conoscenza si verifica, pertanto, in assenza di altri inequivoci elementi, non col mero inizio dei lavori, ma quando i lavori stessi siano giunti ad un punto tale che non si possa più avere alcun dubbio, in relazione alla concreta entità del manufatto, in ordine alla consistenza, all'entità e alla reale portata dell'intervento edilizio assentito, alla eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, alla incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo.

La richiesta di accesso non è idonea, ex se, a far differire i termini di proposizione del ricorso avverso titoli edilizi, perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edificatorio ritenuto illegittimo, dall'altro, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **13 maggio 2020, n. 310**, il Tribunale ha stabilito che la determinazione del contributo per oneri concessori dà luogo a un rapporto paritetico, azionabile da entrambe le parti nel termine di prescrizione ordinario di dieci anni, senza necessità di impugnare i relativi atti ammnistrativi proprio perché si tratta di obbligazioni che rinvengono la loro fonte direttamente nella legge.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **31 luglio 2020, n. 492**, il Tribunale ha stabilito che la materiale impossibilità di adempiere all'ordine di demolizione, per indisponibilità temporanea del bene, non rileva ai fini della legittimità del provvedimento repressivo, ma nella successiva fase di esecuzione anche ai fini delle eventuali sanzioni che potrebbero scaturire in caso di mancato adempimento.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **2 ottobre 2020**, **n. 565** (non impugnata), il Tribunale, nell'occuparsi dell'applicazione della legge regionale n. 25 del 2017, contenente la disciplina emergenziale volta a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi, anche attraverso lo specifico potere di variante contemplato all'art. 2, ha affermato che esso è diverso dall'ordinario potere di disciplina d'uso del territorio con cui l'Amministrazione attua le proprie scelte localizzative di carattere urbanistico. Il Tribunale ha precisato che detta disciplina emergenziale, nel mirare ad una maggiore semplificazione delle procedure, mal si concilia con l'introduzione, in sede di variante volta all'attuazione degli interventi di riparazione degli immobili danneggiati dal sisma e alla celere ripresa delle attività che in essi si svolgono, di previsioni urbanistiche più restrittive che in concreto si tradurrebbero in un ostacolo alla ricostruzione e in una frustrazione della *ratio* a tale disciplina sottesa.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con sentenza **13 ottobre 2020, n. 590**, il Tribunale ha stabilito che non sussiste l'obbligo del comune, attraverso le previsioni urbanistiche, di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie. Le scelte urbanistiche richiedono una puntuale motivazione solo quando riguardano un'area determinata e modificano precedenti destinazioni urbanistiche più favorevoli al proprietario. Non risulta invece necessaria una specifica motivazione (essendo sufficiente rimandare alla relazione generale e ai criteri informatori del piano) quando la destinazione di un'area muta (in tutto o in parte) per effetto dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.

La previsione di oneri di cessione, a carico dei proprietari titolari di diritti edificatori, non costituisce un vincolo di tipo espropriativo. Si tratta del fenomeno conosciuto e descritto come "urbanistica perequativa" e/o "compensativa", con previsioni urbanistiche che subordinano l'operatività del riconoscimento di capacità edificatoria all'una o all'altra area del territorio alla cessione di suolo o di volumetria in favore dell'amministrazione.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **23 ottobre 2020, n. 604** (non impugnata), il Tribunale ha esaminato la natura del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 presentata dal privato, sostenendo che sia che si voglia aderire all'orientamento giurisprudenziale che lo qualifica in termini di diniego (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 maggio 2020, n. 1824, che, a sua volta, richiama T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 10 giugno 2019, n. 3146), sia che si voglia aderire all'orientamento che lo qualifica in termini di inadempimento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 aprile 2020, n. 3851 e giurisprudenza ivi richiamata; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 6 giugno 2016, n. 2794), in ogni caso deve escludersi che esso configuri un provvedimento tacito di assenso.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **16 novembre 2020**, **n. 663**, il Tribunale si è pronunciato in materia di prescrizioni all'interno di un permesso di costruire. In particolare si è osservato che anche se il permesso di costruire non è idoneo a costituire una servitù di uso pubblico, lo stesso è in grado di imporre prescrizioni, tra cui la destinazione ad uso pubblico di parcheggi che insistono sulla proprietà privata. In tal caso la destinazione ad uso pubblico se, prevista, come nel caso in esame, direttamente nel permesso di costruire, è un attributo originario dei parcheggi designati che non ha il carattere di servitù e non necessita di trascrizione.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

GIURISDIZIONE

Con la sentenza **27 gennaio 2020, n. 75**, il Tribunale ha stabilito che anche le contestazioni contro il rigetto dell'istanza di revoca del decreto di espulsione seguono il regime impugnatorio ex art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286/1998 con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con le sentenze **9 luglio 2020, n. 429 e 430**, il Tribunale ha stabilito che dopo l'assegnazione del contributo, le controversie sull'inadempimento (del beneficiario ma anche dell'amministrazione) riguardano diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **24 dicembre 2020, n. 799**, il Tribunale ha stabilito che sono devolute alla giurisdizione generale amministrativa non solo le controversie concernenti l'esercizio del potere amministrativo, ma anche quelle concernenti il mancato esercizio di tale potere nonché i comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio del potere (cfr. art. 7, comma 1, del c.p.a.) quindi anche tutte le relative omissioni (cfr. art. 7 comma 4, del c.p.a.).Esula dalla giurisdizione

del giudice amministrativo la pretesa mancata applicazione dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 poiché contempla una sanzione esclusivamente pecuniari.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

IMMIGRAZIONE

Con la sentenza parziale **9 marzo 2020, n. 172**, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, del D.L. n. 113/2018, convertito in L. n. 132/2018, nella parte in cui detta disposizioni transitorie relativamente all'ammissione al sistema SPRAR/SIPROIMI dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria/casi speciali. Il giudizio davanti alla Corte non risulta ancora definito.
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

Con la sentenza **27 novembre 2020**, **n. 704** (non impugnata), il Tribunale, a fronte dell'impugnazione del provvedimento di revoca della misura di accoglienza da parte di un cittadino extracomunitario disposta per violazioni gravi, ha ritenuto di dover valorizzare quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE 12 novembre 2019, n. 233, nella quale i giudici europei hanno affermato che l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che ciò avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con le sentenze **17 dicembre 2020 n. 768 e 21 dicembre 2020,** il Tribunale ha stabilito che è sempre necessario osservare le garanzie partecipative prima di adottare provvedimenti di revoca di una misura di accoglienza, che costituisce sempre "extrema ratio" come recentemente affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Grande Sezione, 12/11/2019, C–233/18).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

OTTEMPERANZA

Con la sentenza **31 gennaio 2020, n. 87** (non impugnata), il Tribunale ha affermato che il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato non si estende al capo della sentenza relativa alle spese legali in favore dell'avvocato antistatario, atteso che la relativa pretesa costituisce un autonomo diritto attribuito a quest'ultimo, che, come tale, non può che essere azionato solo da questi.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con sentenza **7 febbraio 2020, n. 111**, il Tribunale ha esaminato alcune questioni relative all'ammissibilità del ricorso in ottemperanza nel caso in cui non sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14 della L. n. 30/1997, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella

sentenza n. 19883/2019 (la quale, a sua volta, richiama numerose decisioni della CEDU).
(Pres. G. Morri, Est. T. Capitanio)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la sentenza breve **9 dicembre 2020, n. 745**, il Tribunale con riguardo a un diniego di rilascio del permesso di soggiorno nel procedimento di emersione cui all'art. 103, comma 2, del DL n. 34 del 2020 ha ritenuto l'illegittimità dell'omissione del preavviso ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990.Tale omissione è stata ritenuta particolarmente penalizzante se riferita alla mancanza delle prove di quanto dichiarato nell'istanza relativamente alla presenza di prestazioni lavorative ai sensi dell'art. 103 commi 2 e 3 del citato DL., anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, nella quale le già rilevanti difficoltà nel reperimento di documentazione relativa a prestazioni di lavoro irregolare sono ulteriormente amplificate.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **28 settembre 2020, n. 563**, il Tribunale, ha accolto il ricorso contro un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, basato sull'assenza dal territorio nazionale oltre il termine consentito dall'art. 9 comma 7 lett. d) del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalla mancata giustificazione dell'assenza con documentazione legalizzata e tradotta ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 394 del 1999. In particolare si è ritenuto che la mancata legalizzazione non possa supportare la revoca in considerazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Nel caso in esame, infatti, l'Amministrazione non aveva sollevato alcuna deduzione avverso il contenuto sostanziale della documentazione giustificativa presentata dal ricorrente, limitandosi a censurarne la mancata legalizzazione.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Con sentenza **25 febbraio 2020, n. 135**, il Tribunale ha affermato che la c.d. "translatio iudicii" non può consentire l'elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e l'art. 11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto "ferme" in materia le preclusioni e le decadenze intervenute. Infatti, il principio della translatio iudicii è stato introdotto dall'art. 59 della l. n. 69/2009 allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo delle incertezze nell'individuazione del giudice fornito di giurisdizione. Detto principio comporta, in buona sostanza, che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere la domanda inizialmente proposta (erroneamente) davanti al giudice civile si finge proposta davanti al giudice amministrativo. Perché si abbia però tale utile effetto occorre che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **13 luglio 2020, n. 444**, il Tribunale ha osservato che la liquidazione equitativa riguarda il profilo del "quantum debeatur", il quale

richiede comunque l'assolvimento dell'onere probatorio circa il presupposto "an debeatur".
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **31 luglio 2020, n. 495** il Tribunale ha affermato che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è un atto prodromico al provvedimento finale che verrà adottato dall'amministrazione, ossia un atto endo-procedimentale, non produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del privato, cosicché lo stesso non è autonomamente e immediatamente impugnabile e, quindi, non sussiste, in generale, un interesse alla sua impugnativa, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso lo stesso.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza breve **18 settembre 2020, n. 536**, il Tribunale ha affermato che l'art. 45-bis del codice della navigazione, non disciplina un rapporto che riguarda esclusivamente l'amministrazione e la concessionaria, ma deve in qualche modo essere valutata anche la posizione dell'affittuario, quantomeno per verificare se sia ancora efficace il vincolo contrattuale che rende quest'ultimo un detentore qualificato del bene demaniale e che vanta un interesse meritevole di tutela alla relativa conservazione.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **24 novembre 2020, n. 691** (non impugnata), il Tribunale ha ribadito i seguenti principi giurisprudenziali:
- lo sviluppo normativo riguardante la disciplina del ricorso straordinario (in particolare, l'art. 3, comma 44, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha previsto che, nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili, la sospensione dell'atto impugnato; l'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale nell'ambito del procedimento di decisione del ricorso straordinario; l'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale ha stabilito che il ricorso straordinario è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa) depone nel senso dell'assegnazione, al decreto presidenziale emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, della natura sostanziale di decisione di giustizia e, quindi, di un carattere sostanzialmente giurisdizionale; ne deriva il superamento della linea interpretativa tradizionalmente orientata nel senso della natura amministrativa del decreto presidenziale, seppure contrassegnata da profili di specialità tali da segnalare la contiguità alle pronunce del giudice amministrativo (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 2013; negli stessi termini, Cassazione civile, sez. un., 6 novembre 2017, n. 26258; Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2014, n. 4024);
- l'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale comporta che l'impugnabilità della decisione resa sul ricorso straordinario è circoscritta ai soli vizi di forma e del procedimento e non è consentita la valutazione di censure che comportino un qualsiasi riesame del giudizio formulato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, pena la violazione del suddetto principio e dell'art. 10, comma 3, del DPR n. 1199 del 1971 (TAR Puglia Bari, sez. III, 7 maggio 2020, n. 647; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 23 novembre 2018, n. 2227 e sez. II, 29 maggio 2017, n. 1187). Inoltre, i vizi di forma o di procedimento che consentono l'impugnazione della decisione resa su ricorso straordinario al Capo dello Stato devono essere

successivi al parere del Consiglio di Stato, essendo inammissibili i motivi volti a censurare *errores in procedendo* intervenuti anteriormente. Solo al controinteressato non ritualmente evocato tale limitazione non è applicabile, potendo egli impugnare la decisione sul ricorso straordinario anche per vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori (Consiglio di Stato, sez. V, 3 agosto 2018, n. 4801; sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346).
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza breve del **26 novembre 2020**, **n. 698** (non impugnata), il Tribunale ha affermato che non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la mancata presenza del difensore del ricorrente nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare (cfr. Cons. St., Sez. III, 26 agosto 2015, n. 4017; 1° febbraio 2012, n. 506; 20 dicembre 2011, n. 6759). Ciò in quanto la tutela dell'interesse eventualmente contrario delle parti costituite risulta sufficientemente garantita una volta che venga assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, onde l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa; pertanto, per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio deve solo verificare la completezza del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria ed accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto ragioni ostative alla definizione del giudizio in relazione alla possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione (TAR Emilia Romagna Parma, 18 maggio 2017, n. 162; TAR Puglia Bari, sez. III, 22 maggio 2013, n. 8019).
Peraltro, il suddetto potere a carattere ufficioso comporta la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, una volta che questa sia emersa prima del passaggio in decisione, anche se i difensori delle parti costituite abbiano volontariamente rinunciato, con la loro assenza in camera di consiglio, ad essere sentiti e dunque a svolgere ogni difesa circa qualsivoglia eventuale questione rilevata dal giudice (cfr. Cons. St., Sez. III, 20 dicembre 2011 n. 6759).
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

PUBBLICA SICUREZZA

Con le sentenze brevi **11 maggio 2020 n. 298 e 299**, il Tribunale ha affermato che È illegittimo il mancato rinnovo del titolo di polizia, sulla base di circostanze, potenzialmente ostative, preesistenti a precedenti rinnovi dello stesso titolo, ma senza fornire adeguata motivazione al riguardo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **15 giugno 2020, n. 389**, il Tribunale ha affermato che la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima quando si tratta di scongiurare fenomeni di bracconaggio, poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell'arma, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la sentenza **17 dicembre 2020**, **n. 758**, il Tribunale si è espresso sulla normativa di protezione dei "whistleblowers" di cui all'art. 54 bis comma 3 del D.lgs n. 165 del 2001, la quale prevede che il dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione...", Il Tribunale ha respinto il ricorso di un comune avverso il provvedimento dell'ANAC che aveva ritenuto di carattere discriminatorio una delibera concretizzatosi nello spostamento di settore del dipendente, in quanto collegata alle denunce effettuate da egli effettuate su alcune pratiche edilizie. Si è altresì osservato come il contenuto discriminatorio del provvedimento debba essere oggetto del giudizio discrezionale dell'ANAC.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

PUBBLICO IMPIEGO E CONCORSI

Con sentenza **25 luglio 2020, n. 489**, il Tribunale ha affermato che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità".
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza breve **18 dicembre 2020, n. 775**, il Tribunale ha ritenuto che è legittima la somministrazione di tracce diverse all'interno dello stesso concorso ed anche la suddivisione dei candidati in più gruppi per ragioni organizzative. Ciò che conta è che le tracce abbiano analoga natura (pur diversificandosi nella materia tra quelle previste dal bando) e che siano valutate con i medesimi criteri.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

SANITA' PUBBLICA

Con la sentenza **5 settembre 2020, n. 520**, il Tribunale si è pronunciato in materia di accorpamento in "pacchetti" di prestazioni di medicina sportiva e di altre branche prestazionali da parte della Regione Marche rientranti parzialmente nei livelli essenziali di assistenza. Nella fattispecie, Tribunale ha ritenuto conforme alla vigente normativa il provvedimento con il quale la Regione Marche ha modificato le tariffe delle prestazioni LEA relative alla Medicina dello Sport, introducendo pacchetti di prestazioni inerenti all'attività di certificazione per l'idoneità agli sport agonistici ed inserendovi attività ed esami in precedenza distinti ed autonomi. In particolare, è stata ritenuta manifestamene infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Marche n. 21 del 2016 nella parte in cui affiderebbe esclusivamente alla Giunta regionale il potere regolamentare di determinare le tariffe. Si è osservato, sul punto, che il vigente riparto di competenza in materia sanitaria riserva un ruolo fondamentale alle Regioni nel determinare le tariffe nei limiti dei massimi stabiliti a livello centrale.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

SCUOLA

Con la sentenza **20 aprile 2020, n. 231** (non impugnata), il Tribunale si è occupato dell'interpretazione del richiamo all'art. 7 della legge n. 425 del 1997 operato dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017, norma, quest'ultima norma che disciplina le modalità di accesso dei candidati esterni agli esami di Stato.
Il Tribunale ha sostenuto, in particolare, che il fatto che la riforma del previgente sistema scolastico abbia ricondotto le scuole non statali alle due sole tipologie di scuole paritarie e non paritarie, non vuol dire che le soppresse scuole pareggiate e legalmente riconosciute vadano oggi identificate con quelle paritarie; le scuole pareggiate o legalmente riconosciute o sono diventate "paritarie" (se hanno ottenuto la parità ai sensi della legge n. 62 del 2000) oppure sono "non paritarie". Ne consegue che, poiché le scuole paritarie sono equiparate a quelle statali ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 62 del 2000 e concorrono a formare il sistema nazionale di istruzione, non è coerente con la *ratio* che permea l'organizzazione dell'intero sistema scolastico e con lo stato della legislazione attuale ritenere che il richiamo all'art. 7 della legge n. 425 del 1997 debba essere inteso nel senso che la previsione in esso contenuta debba trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie; piuttosto, in mancanza di una espressa disposizione di legge che ponga specifiche limitazioni alle scuole paritarie nel senso auspicato dall'Amministrazione scolastica, è più coerente ritenere, in base ad una interpretazione teleologica e sistematica delle norme disciplinanti la materia, che la previsione di cui al citato art. 7 della legge n. 425 del 1997 si riferisca alle scuole non paritarie.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

DATI STATISTICI

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo - Anno 2020

Sede	Ricorsi pendenti al 31.12.2019	Ricorsi pervenuti *	Ricorsi definiti: con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ti	Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2020	% Abbattimento / Accumulo arretrato
TAR ABRUZZO L'AQUILA	2.036	446	391	99	60	14	564	1.920	-5,7%
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	611	503	240	44	49	19	352	787	28,8%
TAR BASILICATA POTENZA	869	549	551	73	96	22	742	691	-20,5%
TAR CALABRIA CATANZARO	2.832	1.595	1.365	308	235	62	1.970	2.476	-12,6%
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	1.436	679	526	69	58	67	720	1.429	-0,5%
TAR CAMPANIA NAPOLI	14.307	5.196	4.903	395	702	156	6.156	13.359	-6,6%
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	6.330	1.743	1.483	291	502	100	2.376	5.766	-8,9%
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	2.452	834	649	156	222	20	1.047	2.271	-7,4%
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	507	265	208	23	22	5	258	520	2,6%
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	249	351	241	178	18	4	441	157	-36,9%
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	2.754	700	261	102	275	31	669	2.785	1,1%
TAR LAZIO ROMA	50.767	11.513	8.531	1.997	4.096	463	15.087	47.277	-6,9%
TAR LIGURIA GENOVA	2.513	769	754	99	277	11	1.141	2.131	-15,2%
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	2.237	753	668	195	192	57	1.112	1.879	-16,0%
TAR LOMBARDIA MILANO	7.350	2.286	1.734	384	830	103	3.051	6.692	-9,0%
TAR MARCHE ANCONA	2.666	603	437	127	207	34	805	2.487	-6,7%
TAR MOLISE CAMPOBASSO	715	368	224	52	38	61	375	761	6,4%
TAR PIEMONTE TORINO	2.436	996	693	89	126	24	932	2.512	3,1%
TAR PUGLIA BARI	3.966	1.479	1.143	196	227	62	1.628	3.792	-4,4%
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	3.031	1.616	1.067	162	90	42	1.361	3.329	9,8%
TAR SARDEGNA CAGLIARI	2.465	824	646	79	265	10	1.000	2.293	-7,0%
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	15.137	1.942	2.248	313	4.585	251	7.397	9.724	-35,8%
TAR SICILIA PALERMO	9.393	2.160	1.994	319	579	122	3.014	8.687	-7,5%
TAR TOSCANA FIRENZE	5.178	1.360	1.434	148	669	40	2.291	4.259	-17,7%
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	327	247	245	12	19	7	283	311	-4,9%
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	114	194	168	16	17	2	203	120	5,3%
TAR UMBRIA PERUGIA	1.503	652	622	22	29	5	678	1.514	0,7%
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	32	78	63	2	1	1	67	44	37,5%
TAR VENETO VENEZIA	5.745	1.348	913	242	452	24	1.631	5.478	-4,6%
Totale	**149.958**	**42.049**	34.402	6.192	14.938	1.819	**57.351**	**135.451**	**-9,7%**

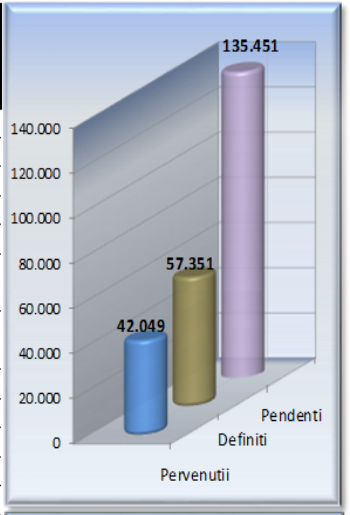

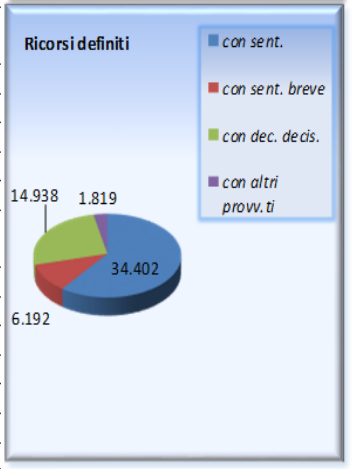

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto Riepilogativo - Pendenti

Anno 2020						
		Di cui				
Sede	Totale Pendenti (a)	Con Esito Rinvio * (b)	Con Esito Sospende Giudizio * (c)	Con Esito Cancella dal Ruolo * (d)	Con Esito Dichiara Interrotto *(e)	Pendenti netti** (a-b-c-d-e)
TAR ABRUZZO L'AQUILA	1.920	0	4	237	6	1.673
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	787	0	3	21	2	761
TAR BASILICATA POTENZA	691	1	9	15	3	663
TAR CALABRIA CATANZARO	2.476	2	32	14	3	2.425
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	1.429	4	22	8	5	1.390
TAR CAMPANIA NAPOLI	13.359	10	75	133	46	13.095
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	5.766	2	78	23	10	5.653
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	2.271	1	20	4	1	2.245
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	520	1	4	0	1	514
TAR FRIULI-VENEZIA.GIULIA TRIESTE	157	2	16	7	1	131
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	2.785	0	27	20	9	2.729
TAR LAZIO ROMA	47.277	30	425	406	129	46.287
TAR LIGURIA GENOVA	2.131	2	20	176	12	1.921
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	1.879	0	2	9	10	1.858
TAR LOMBARDIA MILANO	6.692	5	67	20	23	6.577
TAR MARCHE ANCONA	2.487	1	37	23	10	2.416
TAR MOLISE CAMPOBASSO	761	1	7	31	2	720
TAR PIEMONTE TORINO	2.512	2	19	120	6	2.365
TAR PUGLIA BARI	3.792	1	33	46	16	3.696
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	3.329	2	26	19	12	3.270
TAR SARDEGNA CAGLIARI	2.293	0	14	28	6	2.245
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	9.724	1	283	42	32	9.366
TAR SICILIA PALERMO	8.687	7	28	30	27	8.595
TAR TOSCANA FIRENZE	4.259	1	25	148	22	4.063
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	311	0	10	0	3	298
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	120	3	0	6	0	111
TAR UMBRIA PERUGIA	1.514	2	16	51	12	1.433
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	44	0	1	0	0	43
TAR VENETO VENEZIA	5.478	2	17	40	25	5.394
Totale	**135.451**	**83**	**1.320**	**1.677**	**434**	**131.937**

Rapporto tra ricorsi depositati e ricorsi definiti
Attività 2011/2020

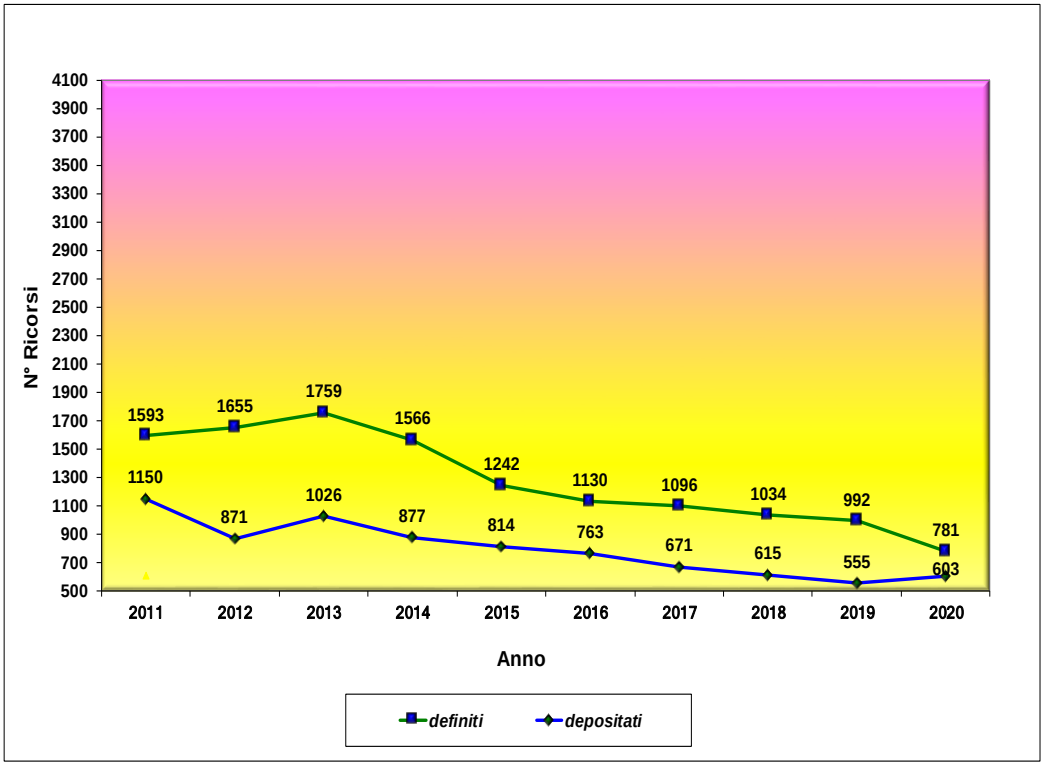

Esiti dei ricorsi definiti con Sentenza/Sentenza Breve nell'anno 2020

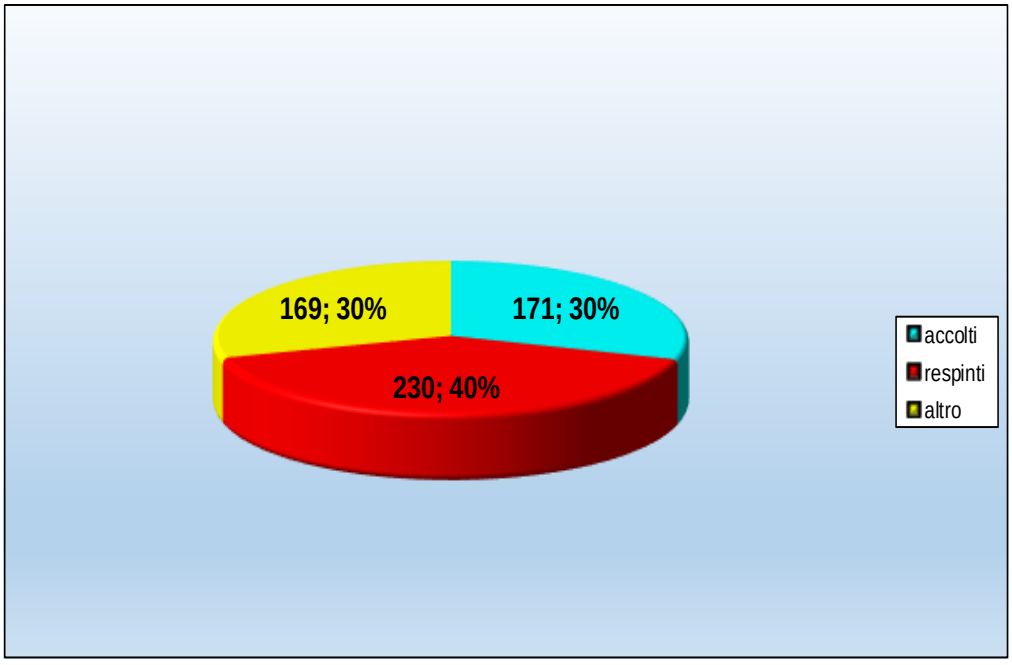

Rapporto tra ricorsi depositati e misure cautelari
Attività 2011/2020

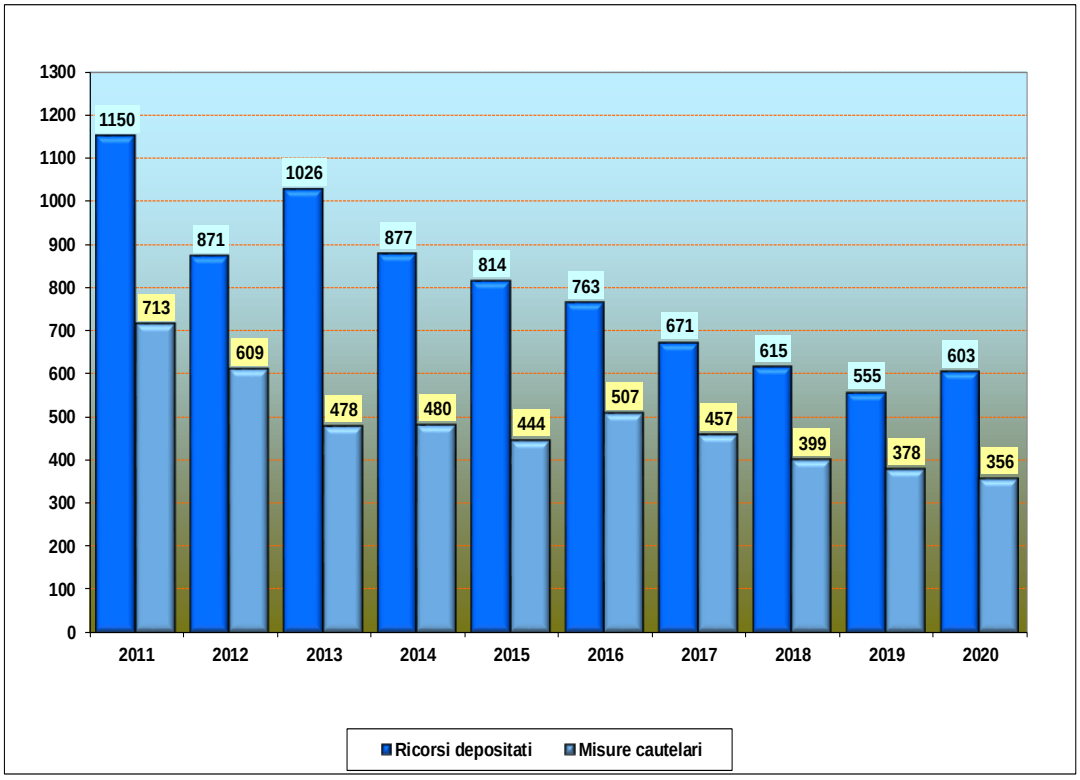

Esiti delle domande di misure cautelari nell'anno 2020

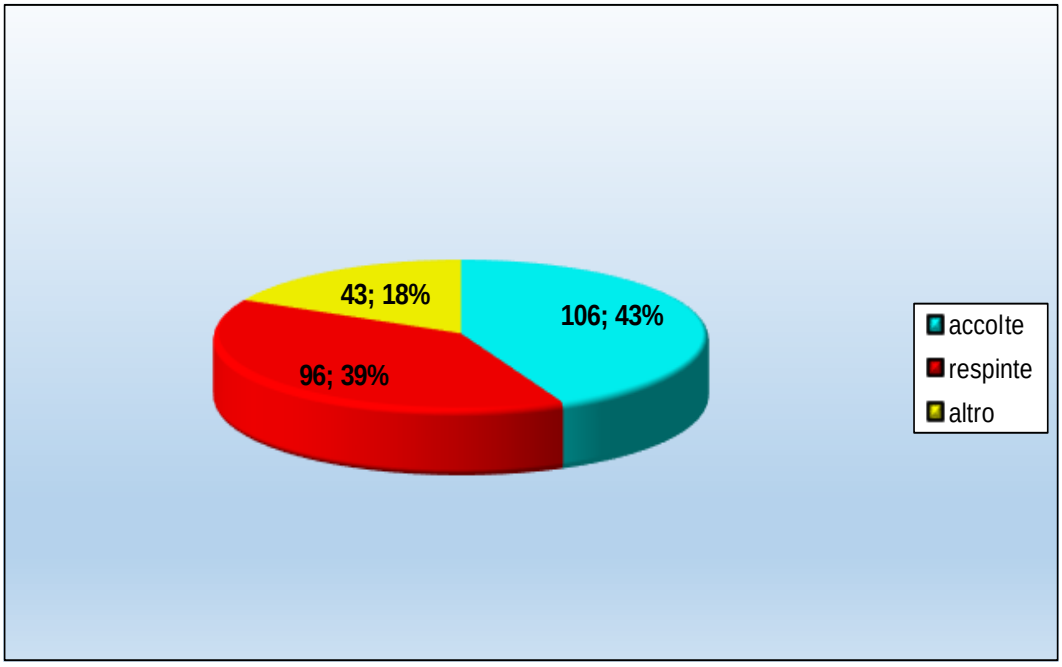

Materie oggetto del contenzioso nell'anno 2020

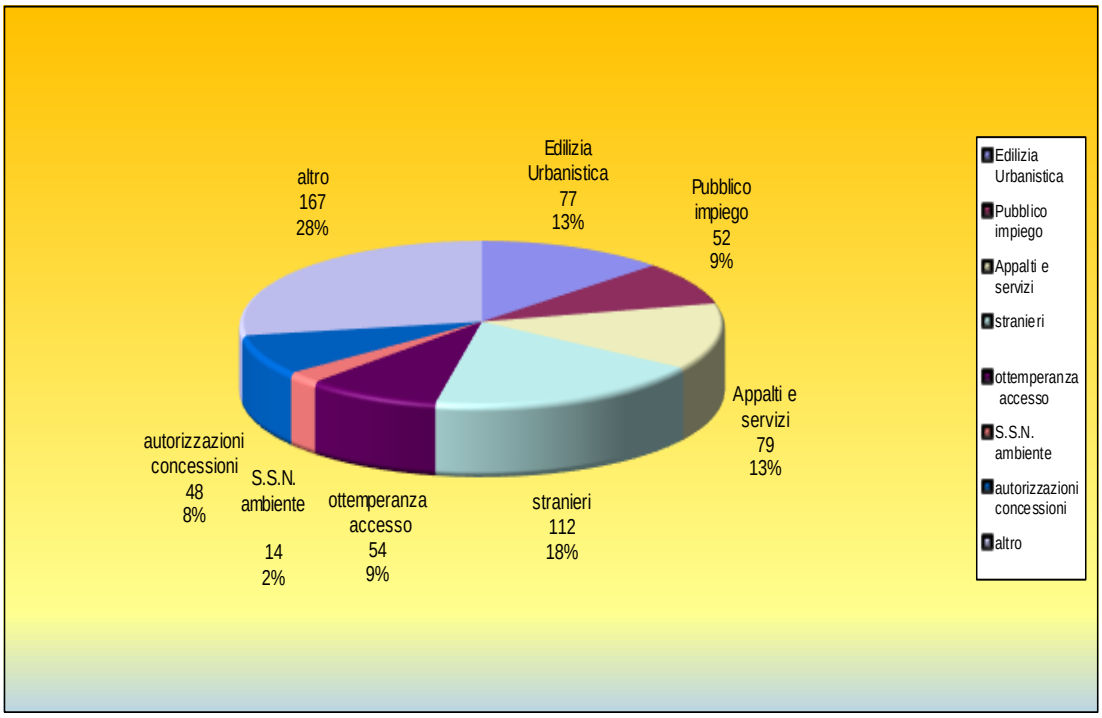

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Contenzioso 2015-2020

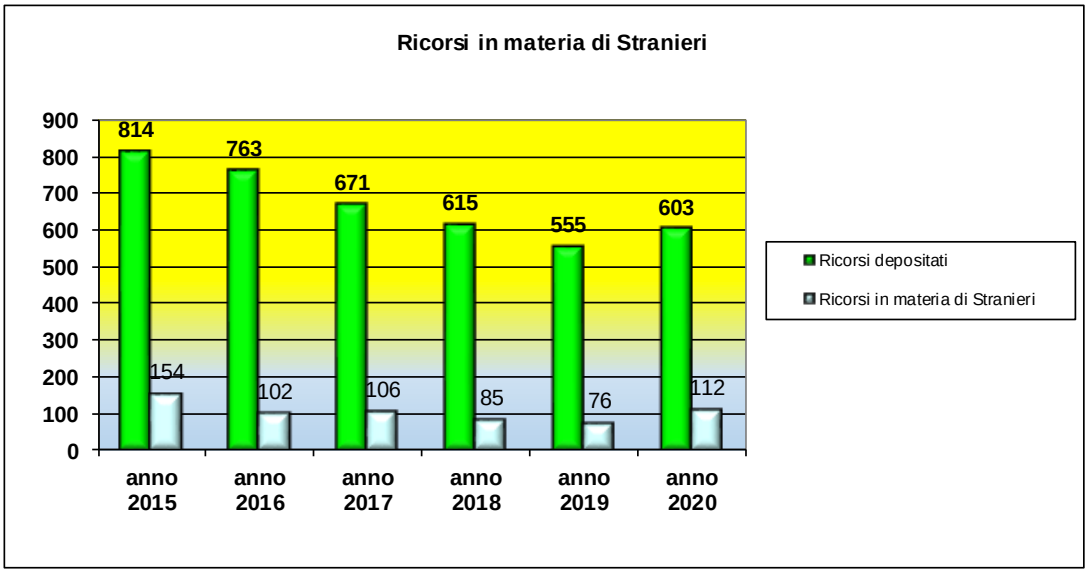

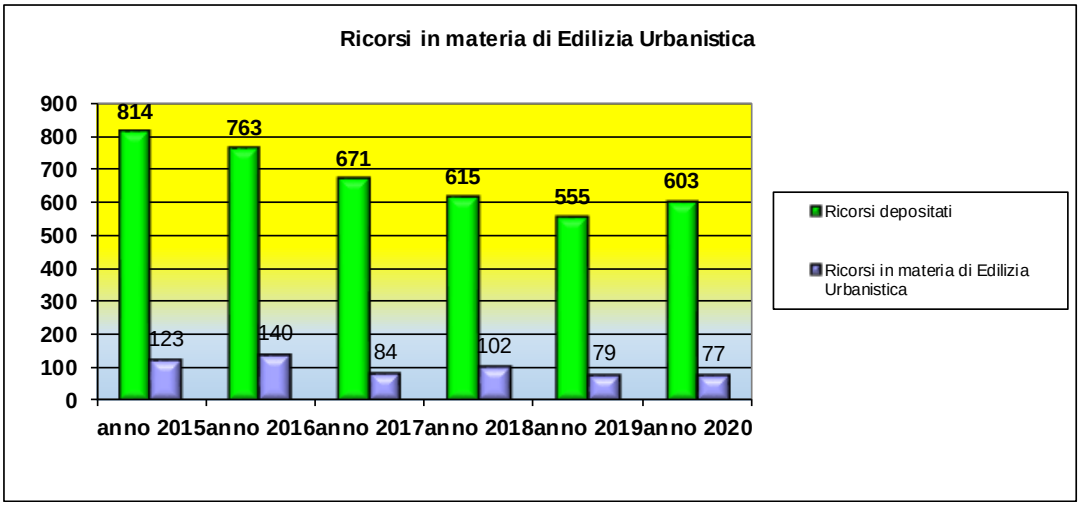

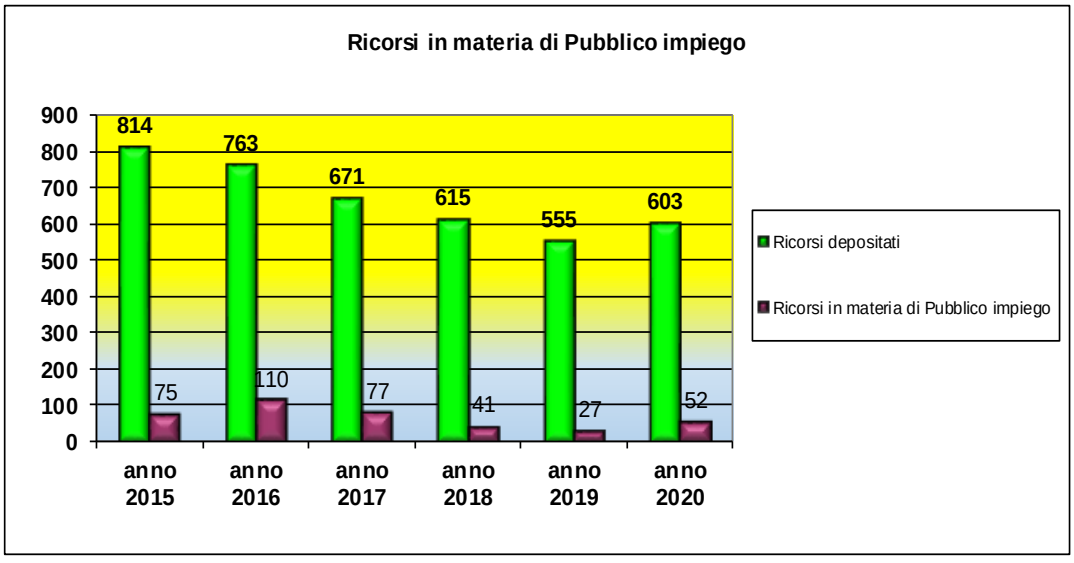

Contenzioso 2015-2020

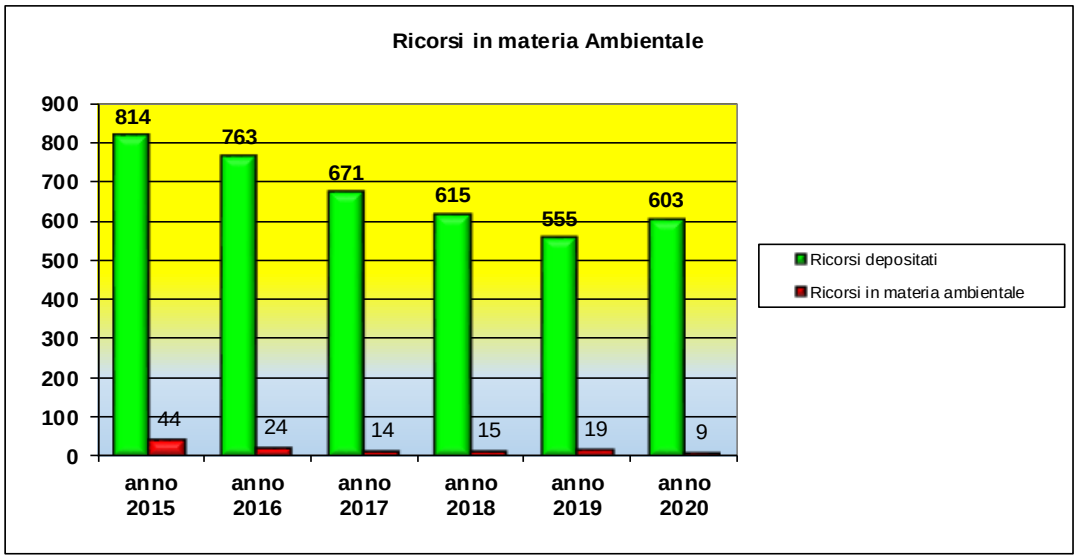

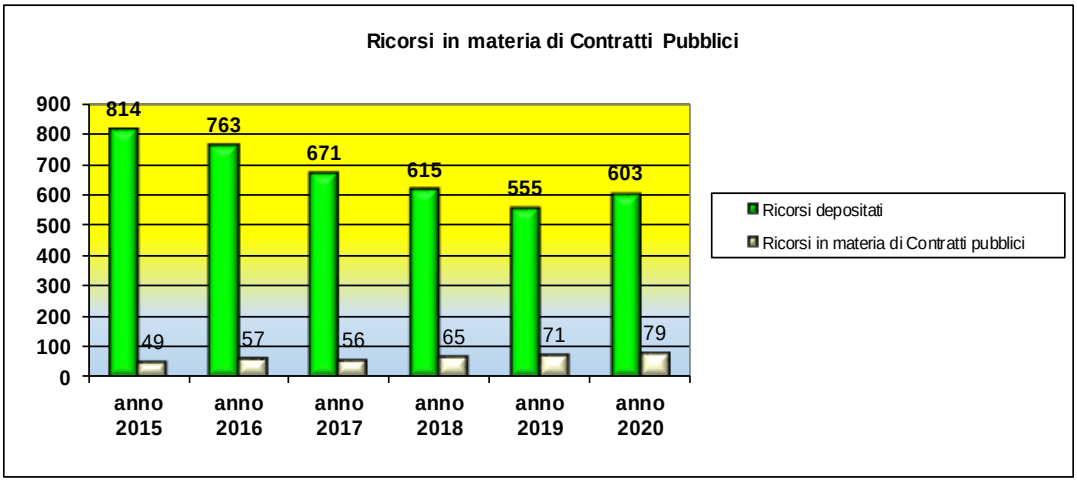

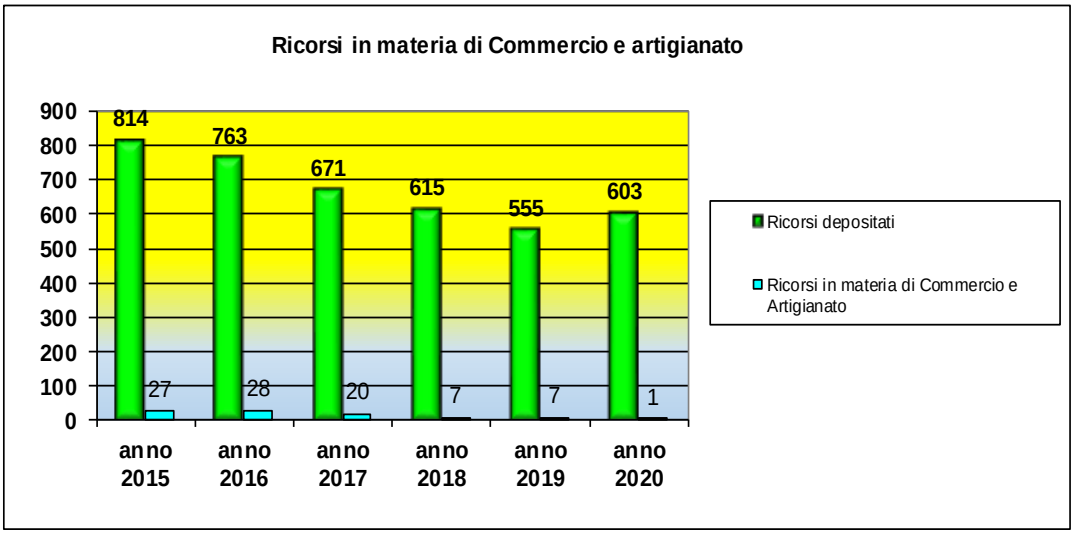

Ricorsi per l'ottemperanza al giudicato
negli anni 2011/2020

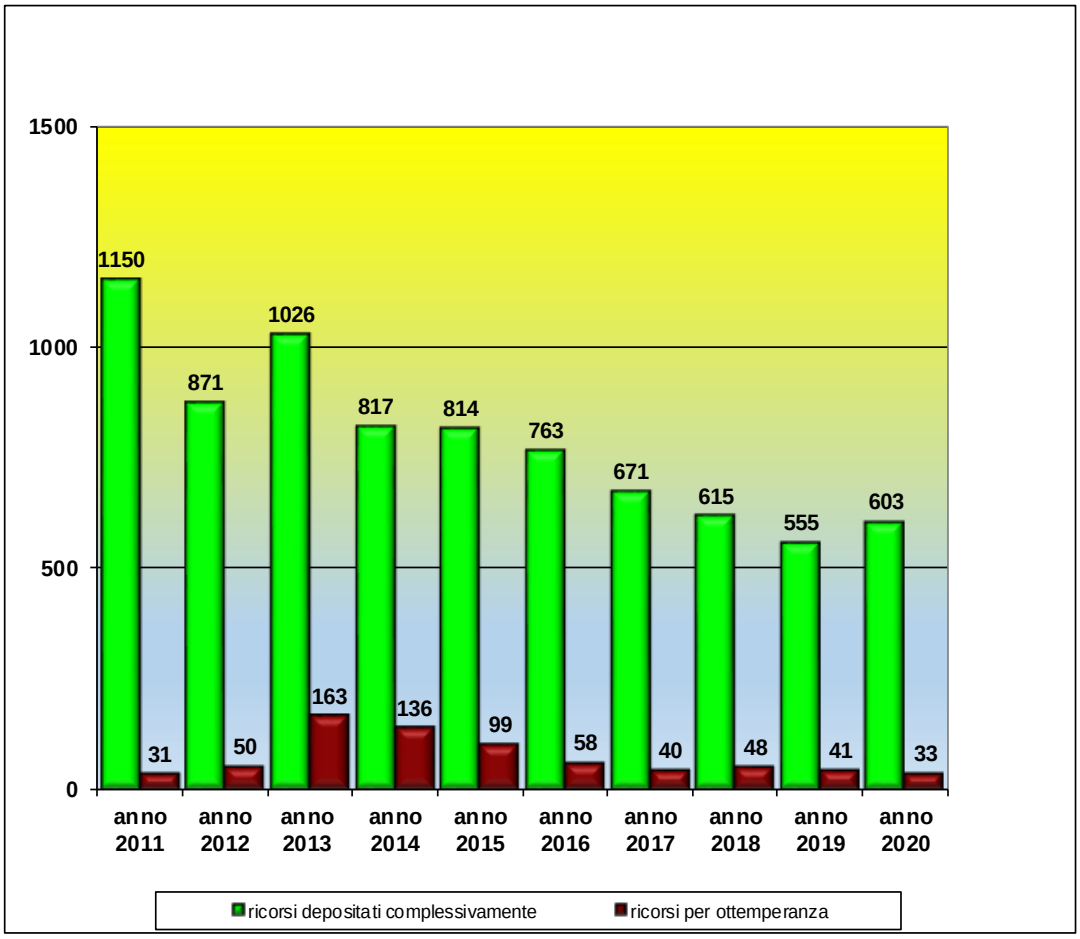

Sentenze appellate negli anni 2019/2020

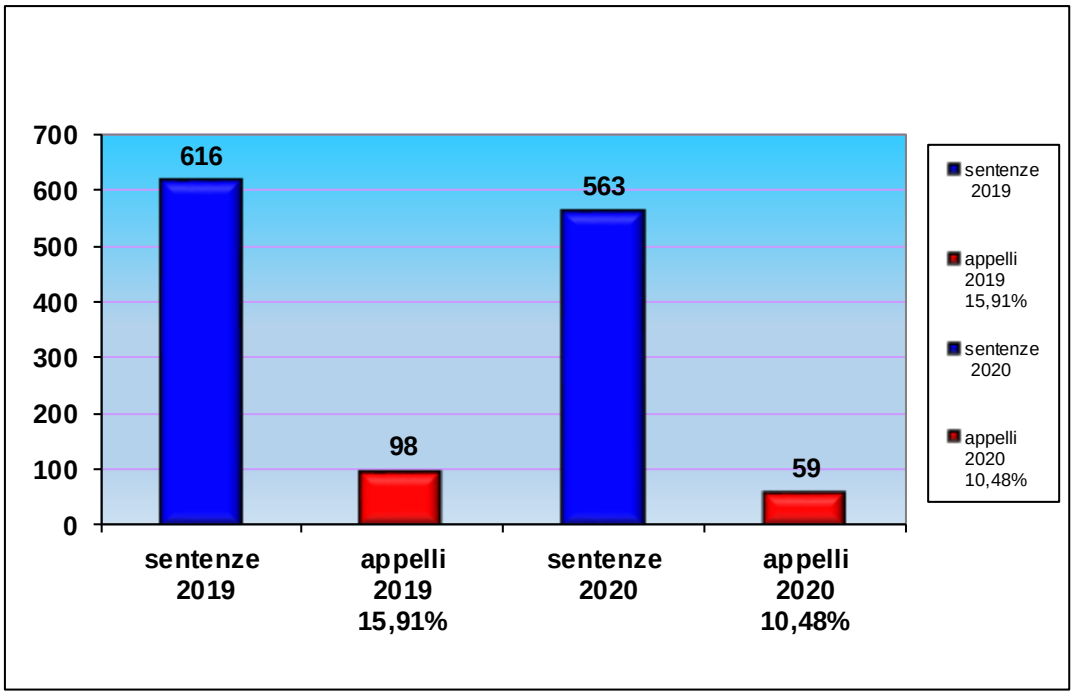

Ordinanze cautelari appellate negli anni 2019/2020

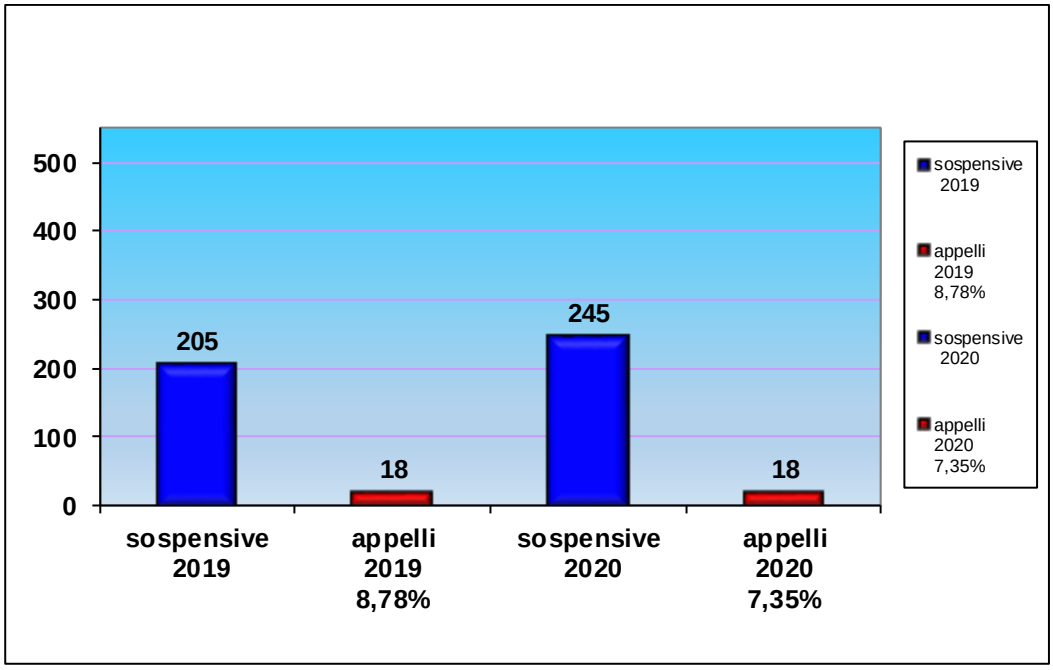

Sentenze riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2015/2020*

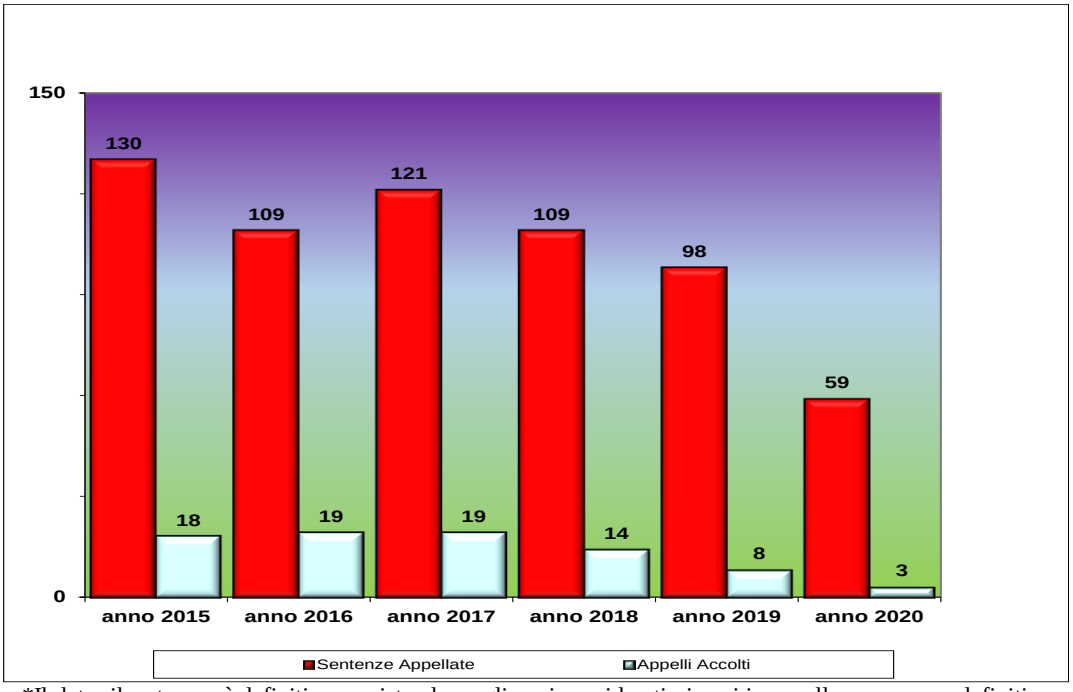

*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Ordinanze Cautelari riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2015/2020*

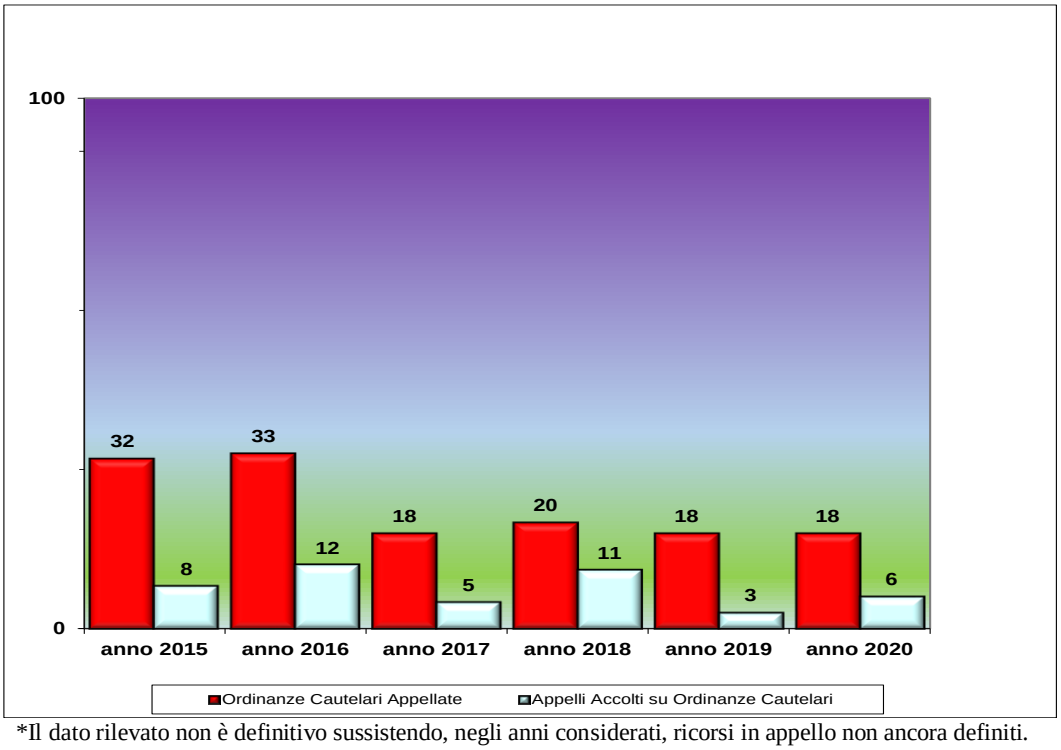

*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Sentenze brevi emesse in rapporto con istanze cautelari presentate

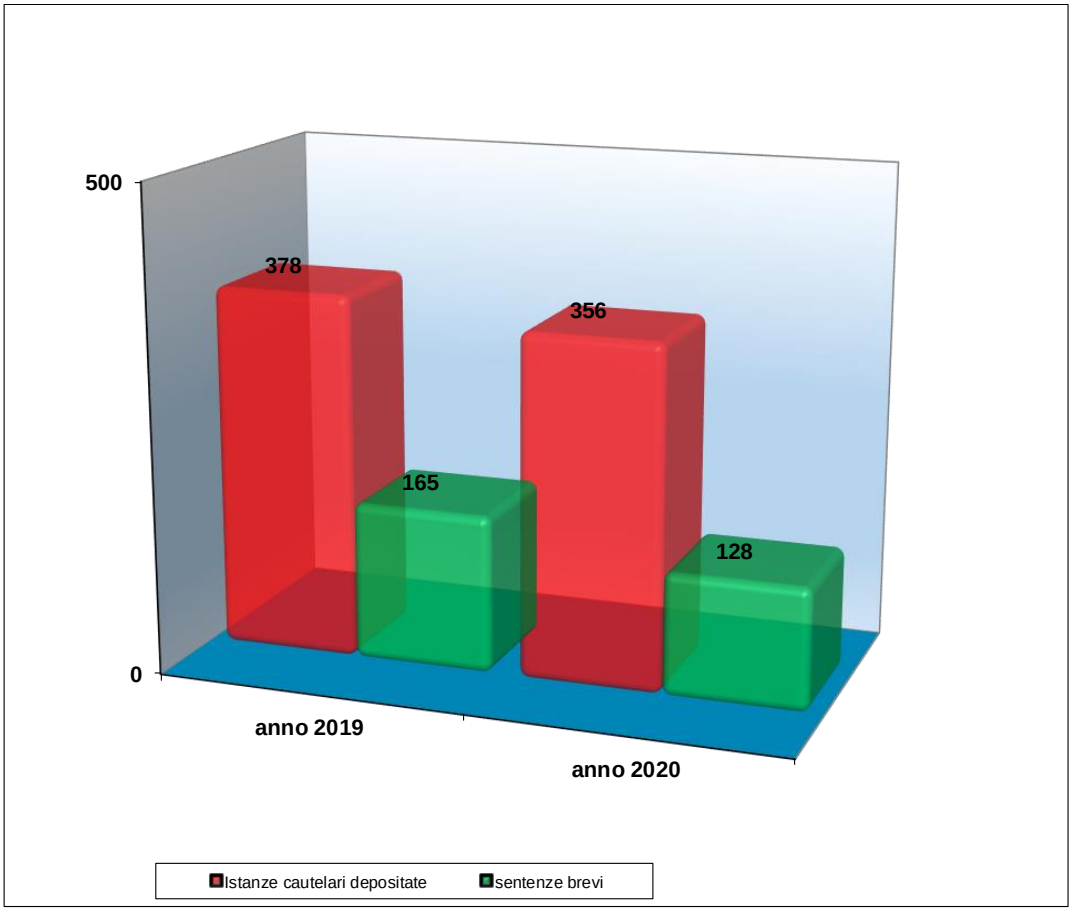

Ricorsi pendenti al 31 dicembre anni 2009-2020